

MINGHETTI, ministro per le finanze. Dopo la discussione attuale.

Spero che l'onorevole Borella vorrà pure permettermi che mi si rischiarì di più la voce, che è sempre fioca.

BORELLA. Sta bene, dopo questa discussione.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì.

1° Interpellanza del deputato Robecchi Giuseppe relativamente alla legge sulle somministrazioni fatte dai comuni all'esercito;

2° Seguito della discussione del progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. — *Atti diversi.* = *Relazione presentata dal ministro per la marineria Cugia sui lavori annuali dell'arsenale di Spezia.* = *Interpellanza del deputato Robecchi Giuseppe sulle somministrazioni militari fatte dai comuni, e risposta del ministro per l'interno Peruzzi.* = *Seguito della discussione del disegno di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria — Il deputato Busacca termina il suo discorso in merito del progetto.* = *Interpellanza del deputato Cadolini sulla costruzione della ferrovia da Pavia a Brescia, e risposta del ministro dei lavori pubblici Menabrea.* = *Giuramento del deputato Brunetti* = *Relazione sul disegno di legge per il trattato di commercio e navigazione col Belgio.* = *Discorso del deputato Boggio intorno al progetto in discussione, e sua contro-proposta circa il sistema.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

GIGLIUCCI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

TENCA, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9717. Il Consiglio comunale di San Stefano Quisquina reclama la pronta attuazione dei lavori della strada rotabile, decretata or son circa due anni dal Parlamento, da Corleone a Bivona e Girgenti.

9718. Quattrocchi Pasquale, da Acireale, chiede in grazia di circostanze degne di considerazione, di venire ammesso, quantunque non abbia ancora raggiunta l'età prescritta, a concorrere ad un posto di notaio che sia per vacare nelle provincie siciliane.

9719. Il Consiglio comunale di Ponte dell'Olio, provincia di Piacenza, fa istanza perchè sia concesso uno abbono d'imposta ai proprietari di vigneti di quel comune in compenso dei danni loro cagionati dalla crittogama.

9720. Il Municipio di Grottaminarda, in Principato Ulteriore, fa voti perchè non venga modificato il tracciato della ferrovia da Napoli ad Otranto che passa per Cancello, Benevento, Calore, Fiumara d'Apice, Melito, Bufata, Vallone di Savino, Strattola, Cervaro e Foggia.

9721. Il Consiglio comunale d'Ivrea ricorre alla Camera perchè voglia respingere il proposto conguaglio dell'imposta fondiaria, ed emendarlo nel senso che le consegne e dichiarazioni individuali abbiano ad esserne la base economica e fondamentale.

9722. Il municipio di Domodossola chiede che alcuni articoli del progetto di legge sulla perequazione dell'imposta prediale sieno modificati in ciò che si riferisce ai paesi non censiti.

ATTI DIVERSI.

MINGHELLI-VAINI. Colla petizione 9719 il Consiglio comunale di Ponte dell'Olio domanderebbe uno sgravio d'imposta per cagione della crittogama e per la malattia dei bachi.

Siccome, secondo il regolamento 16 febbraio 1832 ancora vigente nell'ex-Stato di Parma e Piacenza, quando venivano di quest'infortunii generali c'era il caso di poter domandare uno sgravio, od anche una moderazione di ruoli, io chiederei che questa petizione per lo meno fosse rimessa alla Commissione incaricata appunto dell'esame della legge che stiamo discutendo, affinchè si verificasse se fosse venuto il caso contemplato nelle leggi parmensi; e queste leggi si applicas-

TORNATA DEL 22 FEBBRAIO

sero nel modo più favorevole a quelle povere e meritevoli popolazioni, le quali veramente, come diceva l'onorevole Busacca, sono ridotte a tale stato da non poter supplire coi redditi al pagamento dell'imposta.

PRESIDENTE. Questa petizione, come vi è devoluta di diritto, così di fatto sarà trasmessa alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge pel congruaggio dell'imposta fondiaria.

FENZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FENZI. Ho l'onore di presentare alla Camera una petizione del municipio di Montevarchi, relativa alla legge per la perequazione dell'imposta fondiaria.

Pregherei la Camera di volerla rinviare alla Commissione che si occupa di questa legge.

PRESIDENTE. Anche per questo non occorre deliberazione.

Il deputato Salimbeni, dovendo trovarsi in famiglia per gravi affari, chiede alla Camera un congedo di 15 giorni.

(È accordato).

RELAZIONE SUI LAVORI DELL'ARSENALE DELLA SPEZIA PER L'ANNO 1863.

PRESIDENTE. Il signor ministro per la marineria ha la parola per presentare una relazione.

CUGIA, ministro per la marineria. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione particolareggiata sull'andamento dei lavori dell'arsenale della Spezia per l'esercizio 1863, prescritta dall'articolo 4 della legge 28 luglio 1861.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO ROBECCHI GIUSEPPE SULLE SOMMINISTRANZE DEI COMUNI ALL'ESERCITO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interpellanze del deputato Robecchi relativamente alla legge sulle somministranze fatte dai comuni all'esercito.

L'onorevole Robecchi ha la parola.

ROBECCHI GIUSEPPE. Non creda la Camera che io voglia intrattenerla quest'oggi intorno alla grave questione dei danni di guerra e delle requisizioni militari, sebbene a molti possa parere opportuno il momento di ciò fare, sia per i molti reclami che pervengono giornalmente al Parlamento circa questo argomento, sia anche per tranquillizzare quei cittadini e quelle popolazioni che soffrirono già nelle guerre passate enormi danni, ed il cui territorio fu per lo addietro, e sarà probabilmente ancora per l'avvenire, il campo principale delle battaglie combattute per la nostra indipendenza.

Il compito che mi sono prefisso nel prendere la parola è assai più modesto.

Io desidero soltanto di richiamare l'attenzione del Governo e della Camera sopra un ramo importante del pubblico servizio nel quale si verificano, a mio parere, alcune irregolarità.

Voglio parlare della legge sulle somministranze militari, che crea così delicati rapporti tra l'esercito ed i comuni, legge che tocca il sacro diritto della proprietà e che interessa egualmente tutti i cittadini e comuni dello Stato; poichè sia in tempo di pace che in tempo di guerra tutti possono essere chiamati a somministrare alloggi, viveri e mezzi di trasporto alle truppe.

Costituitosi il regno d'Italia, e visto come nelle varie parti del regno vi fossero disformi disposizioni che regolavano questa materia, si sentì il bisogno di una legge equa ed uniforme, la quale armonizzasse ed unificasse in ogni parte dello Stato tutto quanto concerne questo ramo d'amministrazione, e che meglio corrispondesse alle nuove condizioni politiche ed economiche in cui si trovava la nazione.

Infatti, aderendo al voto del Parlamento, verso la metà del 1862 il Ministero presentò una legge la quale, per così dire, riepilogava e migliorava tutte le disposizioni riguardanti le somministranze militari.

Questa legge venne in discussione negli uffici della Camera nel febbraio 1862, se non vado errato. La Commissione presentò la sua relazione nel mese di maggio del medesimo anno; indi sopravvenne la chiusura della Sessione legislativa del 1861, e questa legge, come tutte le altre, cadde.

Io non voglio qui indagare le ragioni per cui il Ministero non fece rivivere questo progetto di legge. Però, quando io considero che la legge non era stata ritirata preventivamente, quando considero che il Ministero aveva permesso che essa venisse in discussione negli uffici, e che la Commissione ultimasse e presentasse il suo lavoro, tutto m'induce a credere che il Ministero, sebbene per avventura non convenisse forse in tutti i dettagli di questo schema di legge, nondimeno ne accettava le massime sostanziali.

In tale stato di cose mi sarebbe sembrato ovvio e utile che il progetto di legge fosse stato riproposto; la Camera probabilmente lo avrebbe rinviato alla medesima Commissione, la quale aveva già terminato il suo lavoro, ed a quest'ora la legge potrebbe forse essere già votata, e saremmo sortiti dalla precarietà in cui l'amministrazione si trova in questo ramo della cosa pubblica.

Poichè, o signori, che sia urgente provvedere in questa materia non è mestieri dimostrarlo. Le regie Patenti 9 agosto 1836, le quali regolavano le somministranze militari nelle vecchie provincie, furono estese provvisoriamente colla legge 4 agosto 1861 a tutto lo Stato. Sebbene nel fare ciò si siano leggermente modificate le tariffe, poichè la tariffa degli alloggi degli ufficiali fu aumentata di 1/3 e quella dei mezzi di trasporto di 1/4, nondimeno, considerata la legge nel suo

complesso, chi è che non vede che i prezzi del 1836 non possono applicarsi al 1864? Chi è che non vede che il regolamento per i comuni annesso alla legge, il quale fu compilato da un Governo assoluto, non può adattarsi alle nuove condizioni politiche di libertà, alle nuove condizioni d'autonomia comunale in cui fortunatamente la nazione è entrata? Chi è che non vede che anche i sistemi di contabilità di quella legge debbono ora armonizzare e formare un tutto coi nuovi metodi amministrativi e finanziari che reggono il bilancio dello Stato?

Queste cose furono talmente avvertite dalla Camera e dalla Commissione che presentava in allora la relazione sulla proposta di legge che, nel mentre le regie Patenti del 9 agosto 1836 si estesero a tutto il regno, se ne limitò però la validità e la durata a brevissimo termine, sollecitando il potere esecutivo a studiare intanto una nuova legge foggiate in base a migliori e più equi principii.

E qui la Camera mi permetta una breve digressione. La discrepanza principale che esiste fra la proposta di legge e la legge attualmente in vigore circa le somministrazioni militari, sta in ciò che la proposta di legge non ammette prestazioni assolutamente gratuite, mentre invece la legge attuale obbliga i cittadini ed i comuni a fornire l'alloggio gratuito alle truppe durante il periodo di tre giorni.

Ora, chi non comprende che la massima introdotta nel progetto di legge è conforme ai principii sanciti nei nostri codici, ai principii sanciti nello Statuto, il quale vuole che nessun cittadino sia costretto a cedere la sua privata proprietà senza compenso; il quale prescrive che i carichi pubblici siano equabilmente distribuiti sopra tutti i cittadini dello Stato, in guisa che quando taluno effettua una prestazione nell'interesse di un pubblico servizio, il carico, l'aggravio della prestazione non deve ricadere sopra lui solo, ma deve ripartirsi sopra tutti i cittadini col mezzo del rimborso a carico delle finanze dello Stato?

Ma io non voglio qui entrare nella questione di merito, nell'esame comparativo delle due leggi. Le mie osservazioni si riferiscono ora principalmente non al modo di provvedere, ma all'urgenza di provvedere. A provare la quale, oltre le ragioni dette testè, vi ha una ultima e più grave considerazione, la quale fu quella che principalmente mi spinse a prendere la parola questa mattina.

Mi permetta la Camera che io esamini brevemente quale sia lo stato della legislazione attuale in questa materia.

Le reali Patenti 9 agosto 1836, come dissi poc'anzi, furono, colla legge 4 agosto 1861, estese a tutto lo Stato, limitandone però la durata e l'efficacia al 1° di luglio 1862.

Con legge 27 luglio stesso anno questa durata si protrasse al 31 dicembre 1862. Un'altra proroga fu presentata al Parlamento, ma questa non venne nè discussa, nè votata dalla Camera.

Siccome quindi l'ultima proroga accordata scade irremissibilmente col 31 dicembre 1862, è chiaro e ne viene per logica conseguenza che, stando allo stretto rigore del diritto, attualmente non vi sarebbe legge vigente in questa materia; in guisa che, se un comune od un cittadino si rifiutasse di ottemperare alle requisizioni che si fossero fatte, non so in forza di quale disposizione, in forza di qual legge potrebbe essere costretto ad ubbidire.

Di quali inconvenienti possa essere fonte questo stato di cose, niuno è che non veda. I comuni si trovano nel massimo imbarazzo, nella più grande perplessità, sia di fronte ai cittadini, i quali in ultima analisi sono quelli che soffrono le requisizioni, e che molte volte oppongono ostacoli, sia davanti all'amministrazione militare che è quella che fa le richieste. I comuni non sanno in molti casi su quali fondamenti, su quali basi stabilire la loro contabilità ed insinuare le loro ragioni di rimborso. D'altra parte credo che eguale titubanza qualche volta si debba produrre anche nei dicasteri governativi. Le liquidazioni dei conti prodotti dai comuni debbono essere in questo stato di cose estremamente difficili e penose, e non mi meraviglierei che la Corte dei conti mettesse ostacolo alla spedizione dei mandati di pagamento.

È quindi necessario, a mio parere, che questo stato di cose anormale abbia un termine, e che questa lacuna sparisca dalla nostra legislazione. È necessario non solo provvedere per l'avvenire, ma anche rimediare alle irregolarità in cui siamo stati fino a questo momento.

Queste considerazioni che io mi sono permesso di presentare alla Camera ricevono ora tanto maggior forza dal fatto che, potendo noi essere vicini ad una ripresa di armi, poichè le probabilità d'una guerra si fanno sempre più forti in Europa, diviene tanto più indispensabile, onde ovviare agl'inconvenienti che si verificarono altre volte, che le amministrazioni militari e le amministrazioni comunali siano le une rimpetto alle altre in una posizione certa e definitiva, e che ciascuno sappia con certa scienza quali sono i diritti e gli obblighi reciproci.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io non posso disconvenire menomamente con quello che ha detto l'onorevole Robecchi intorno alla condizione irregolare e, fino ad un certo punto, anche extra-legale, nella quale si trova la materia su cui egli faceva la sua interpellanza. E il Ministero ha sentito già da molto tempo la necessità di provvedere mercè la presentazione alla Camera o dei decreti pei quali è stata prorogata la legge del 1861 e 1862 relativamente a tenere in vigore le antiche legislazioni, o colla riproduzione del progetto di legge presentato dall'onorevole mio predecessore nel 1862.

Senonchè il fatto della pubblicazione e distribuzione della relazione della Commissione, redatta con molta accuratezza dall'interpellante, l'onorevole Robecchi, ha richiamato il Ministero a considerarle il

nuovo progetto che la Commissione aveva sostituito al progetto ministeriale.

Egli è indubitato che i due progetti poggiano sopra due basi sostanzialmente diverse, imperocchè per il progetto presentato dall'onorevole mio predecessore, se più precisamente erano determinati i principii direttivi di questa legge, era per altro generalmente preso più a cuore l'interesse dello Stato, di quello che l'interesse dei somministratori diretti di tutto quello a cui provvede questa legge riguardante le sussistenze e gli alloggi per le truppe.

La Commissione invece è stata preoccupata da un concetto, direi quasi, opposto; essa prese più a cuore l'interesse dei singoli somministratori di quello che l'interesse dello Stato.

Quali sono le conseguenze della differenza fra l'uno e l'altro sistema? Le conseguenze sono di dover aggiungere nel bilancio dello Stato delle spese come ripetibili, che ora non vi sono comprese, certe provviste le quali oggi non sarebbero ripetibili, o lo sarebbero in proporzione minore.

Se il principio da cui è informato il progetto di legge della Commissione è per avventura più conforme (ed io sono disposto ad ammetterlo) alla giustizia distributiva, egli è innegabile che altera sostanzialmente le relazioni fra le amministrazioni pubbliche e i somministratori di viveri, alloggio ed altro alle truppe in campagna.

Egli è per questo che, prima di ripresentare davanti alla Camera un progetto di legge sopra questa materia, si è fatto luogo a gravi studi tra il Ministero dell'interno e il Ministero della guerra; tanto più che questa materia, attesa la diversa natura dei servizi, secondochè si tratta di truppe di passaggio, o in campagna, o di accantonamento, è più apprezzabile dal Ministero della guerra di quello che dal Ministero dell'interno, il quale non ha per questa parte molti elementi onde portare un sicuro giudizio.

La Camera intende che se il Ministero avesse potuto accettare nella massima parte il progetto della Commissione, lo espediente a cui accennava l'onorevole Robecchi di proporre che fosse inviato alla Commissione stessa, la quale non avrebbe che presso a poco riprodotto lo stesso suo progetto, sarebbe stato il più pronto, e questo era il desiderio vivissimo da cui eravamo animati.

Il desiderio di ravvicinarci quanto più fosse possibile al progetto della Commissione è stato il vero motivo del ritardo alla riproduzione di questo progetto di legge.

Ora, io credo che fra pochi giorni, le discussioni cui ha dato luogo questo progetto fra il Ministero della guerra e il Ministero dell'interno, saranno al loro termine, in quantochè abbiamo deciso di sottometerle al Consiglio dei ministri, appunto perchè fossero decise certe questioni sulle quali i due Ministeri non si sono potuti trovare completamente d'accordo.

La Camera intenderà come il Ministero delle finanze

sia particolarmente molto interessato in questa faccenda, perchè, lo ripeto, se si adotta il progetto della Commissione, bisogna aumentare in una proporzione non tanto piccola le previsioni del Ministero della guerra. Quindi, trattandosi di prendere una determinazione della quale la Camera, specialmente nelle condizioni presenti delle nostre finanze, apprezzerà agevolmente la gravità, spero che non vorrà essere troppo severa verso il Ministero se questo ha creduto di dover far procedere a degli studi, i quali, per l'indole della materia e per le difficoltà cui hanno dato luogo, sono stati necessariamente lunghi. Una legge intorno alle somministranze militari è veramente di tutta urgenza, perchè non è più tollerabile, come benissimo diceva l'onorevole deputato Robecchi, uno stato di cose che è assolutamente extra-legale ed irregolare, e può in conseguenza, quando soprattutto si faccia luogo a grandi movimenti di truppe, cagionare dei gravi imbarazzi sia all'amministrazione governativa, sia ai comuni.

Egli è perciò che, in risposta all'interpellanza dell'onorevole deputato Robecchi, io faccio la formale promessa di presentare fra pochi giorni un progetto di legge, il quale, o sia la riproduzione presso a poco dell'antico progetto presentato dall'onorevole Rattazzi, o si accosti maggiormente a quello della Commissione, o sia qualche cosa d'intermediario fra l'uno e l'altro.

PRESIDENTE. Il deputato Robecchi ha la parola.

ROBECCHI GIUSEPPE. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che ha date. Io non posso però dividere interamente la sua opinione, che l'adottare la massima introdotta nel progetto di legge dell'abolizione delle prestazioni intieramente gratuite, possa addossare alle finanze dello Stato un carico così grave come sembra che egli supponga e preveda.

Del resto debbo fargli osservare che questa massima così giusta e consentanea ad ogni principio di diritto non fu introdotta dalla Commissione, ma si trovava già sancita dal progetto di legge presentato dal Ministero.

Però, siccome non è scopo della mia interpellanza di entrare nella discussione del merito della legge, ma soltanto di spingere il Ministero a provvedere celere-mente in proposito ed a sortire dallo stato anormale in cui ci troviamo, così io mi contento per ora della risposta che mi ha data l'onorevole ministro dell'interno; e non mi resta che a raccomandargli che nel nuovo progetto di legge che verrà raccomandato alla Camera si tenga conto della causa e degli interessi dei comuni, di cui egli, come ministro dell'interno, è il naturale tutore.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA PEREQUAZIONE PROVVISORIA DELL'IMPOSTA FONDARIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sul disegno di legge relativo al conguaglio dell'imposta fondiaria.

Il deputato Busacca ha facoltà di parlare per continuare il suo discorso stato interrotto nella tornata di sabato.

BUSACCA. Signori, gli oratori che mi hanno preceduto, parlando pro o contro il progetto di legge, hanno tutti ragionato nella supposizione che i risultati, che vengono presentati alla vostra approvazione, siano quelli esclusivamente derivanti dal sistema avente per base il valore dei fondi desunti dai contratti di vendita. Io ben sapeva che questa supposizione non era esattissima, però mi piace che sia venuto l'onorevole commissario del Governo a dissipare quest'equivoco. Egli replicate volte ha detto, anzi ha quasi protestato, come se si fosse fatta un'imputazione alla Commissione, ha quasi protestato che la Commissione governativa non accettò mai il sistema dei contratti, non accettò, nè rifiutò nè questo, nè altro qualsiasi sistema, ma che quelli che vi vengono proposti sono i risultati complessivi dei vari sistemi, e dei diversi apprezzamenti che ciascun membro della Commissione venne gradatamente formandosi.

E tanto è vero, secondo me, che i risultati proposti alla vostra approvazione non sono esclusivamente quelli del sistema dei contratti, che l'unico equivoco preso dal commissario regio fu quando disse che la rendita effettiva adottata dalla Commissione sia di 872,000,000, quella cioè che risultò dall'ultima edizione del sistema dei contratti fatta dal marchese Del Majno.

Ecco come andò la faccenda.

La Commissione, come io diceva nell'ultima tornata, nominò un Comitato, perchè esaminasse il progetto del commissario Morandini, avendo presenti tutti gli altri sistemi possibili ed immaginabili. Il progetto Morandini subì una prima, una seconda, una terza ed una quarta modificazione.

Intanto i progetti dell'onorevole commissario Possenti si moltiplicavano prodigiosamente.

Finalmente l'onorevole Possenti si attenue a due di quei tanti progetti, ne prese la media e la propose al Comitato come sua proposta definitiva. Si venne alla discussione, e nel seno del Comitato ritornarono contro il sistema dei contratti le stesse obiezioni che si erano fatte la prima volta. Finalmente si venne ai voti e l'ultimo progetto Del Majno ebbe la maggioranza, la media dei progetti Possenti ebbe l'unanimità.

La rendita effettiva dunque adottata dalla Commissione è quella che risulta dalla media dei due progetti Possenti, che sarebbe di 862,000,000 circa; ma la differenza della rendita non è ciò che importa. Bensì, a rigor di termini, si deve dire che la commissione governativa adottò la media dei due progetti Possenti, e che il sistema dei contratti di compra-vendita non è che la controprova di quella.

Checchè ne sia, poichè l'onorevole commissario vi dice che le cifre proposte sono il risultato complessivo dei vari sistemi, e poichè, dando un'altra formola a questo argomento, il grande Achille invincibile dei sostenitori del progetto si è che con vari sistemi si è

venuto press'a poco allo stesso punto, voi vedete che non basta fermarsi nella discussione esclusivamente al sistema dei contratti, quale lo immaginava l'onorevole Morandini, e come poi fu riformato, ma bisogna aver presenti anche quegli altri sistemi da cui risultò effettivamente la cifra che venne ad adottare la Commissione; insomma bisogna dir qualche cosa anche dei due progetti Possenti.

Ciò è evidente. Infatti, è gran che in un calcolo di probabilità, che per sistemi diversi si venga a risultati press'a poco simili. Ma questo argomento di probabilità ha soltanto valore quando questi sistemi siano conformi ai buoni principii, quando in sè stessi presentino argomento di credere che per essi si raggiunga il vero.

Permettete adunque che io dica qualche cosa dei due sistemi Possenti da cui risultò quella media.

In uno il Possenti distingueva la rendita dei fabbricati da quella dei terreni, e in ciò faceva, secondo me, benissimo.

Per i fabbricati adottava questo principio: che la rendita ne cresce in ragione diretta della densità della popolazione; inoltre ammetteva l'elemento della differenza di ricchezza.

Con questo principio divideva tutti i comuni del regno in sei categorie; poi ogni categoria in tre classi a seconda dell'ex-Stato cui ogni comune appartiene; indi, a seconda della categoria e della classe, attribuiva a ciascun comune tanto per testa di rendita reale sui fabbricati. Per esempio, nei comuni di oltre 100,000 abitanti dava lire 63 di rendita, se questo comune è nelle antiche provincie o nella Lombardia, lire 42 a testa, se nel Parmigiano e nel Modenese, lire 31 50, nè un centesimo più nè un centesimo meno, se in Toscana.

Ora, su questo sistema vi sarebbero da fare molte osservazioni: prima di tutto, mentre si dice densità di popolazione, si prende la densità assoluta.

Ora, quantunque la popolazione non sia la sola causa che influisca sulla rendita dei fabbricati, pure convengo che una influenza su di essa rendita la popolazione l'eserciti, ma non è la popolazione assoluta, bensì è realmente la densità della popolazione.

Però per densità della popolazione nel caso nostro non saprei intendere altro che la capacità dei fabbricati a contenere una data popolazione; ed io non so come la densità presa in questo senso, che è il vero, si possa misurare. Ammessa poi questa misura non riesco ad intendere come l'onorevole Possenti abbia potuto sapere che questa densità porti alla conseguenza che in Torino la rendita dei fabbricati sia di 63 lire, non un centesimo di più nè uno di meno; nel Parmigiano sia di 42 lire; nella Toscana di lire 31 50.

Questa cognizione si potrebbe avere quando già la rendita dei fabbricati fosse conosciuta; ma non so come si possa fare il rovescio, e stabilire *a priori* la rendita per abitante, per poi cavarne la rendita del comune.

Questo è uno dei tanti calcoli sulla popolazione che hanno per base un errore economico, e che non significano nulla.

Creata a questo modo la rendita dei fabbricati, l'onorevole Possenti stabiliva quella dei terreni per ogni ex-Stato con un sistema diverso dall'altro.

Certamente non esaminerò tutti i nove sistemi quanti sono i compartimenti, ma ne accennerò uno solo per indicare l'indole di tutti gli altri.

Prendo quello del Piemonte.

Per questo compartimento il Possenti prende per base la rendita reale che risulta dai calcoli e studi del Despine; indi prende dallo stesso Despine la rendita reale dei sei circondari di vecchio censo lombardo e vede in qual rapporto sta colla rendita totale di Piemonte e Liguria.

Però non si ferma a questo rapporto, ma osserva quello in cui stanno le imposte dei sei circondari anzidetti, e prende la media di questi due rapporti. Con questa media corregge la rendita reale del Despine, e la traduce in rendita censuaria di censo vecchio lombardo; ed infine, col metodo stesso da lui seguito per tradurre la rendita censuaria di vecchio censo lombardo in rendita reale, stabilisce la rendita reale del Piemonte.

Ora, prima di tutto, ognuno sa che non meritano alcuna fede i calcoli del Despine; ma poi io dico: o meritano fede, o non la meritano; se meritano fede, allora la rendita reale era quella che il Despine dava; se non la meritano, allora non so come uno possa servirsene per farne base di un calcolo e stabilire una imposta.

Ma v'ha di più: io non riesco a comprendere come si possa correggere la rendita reale che dà il Despine col mezzo del rapporto in cui stanno le imposte, quando la cosa per la quale maggiormente si grida nelle antiche provincie si è l'enormissima assoluta sperequazione che vi è nelle imposte tra una parte e l'altra delle provincie medesime.

Voi vedete bene che, andando per questa via, il risultato, se si avvicina al vero, non è che un caso.

Le rendite reali degli altri compartimenti sono in quel progetto stabilite con sistemi diversi, ma tutti dello stesso genere.

Il secondo progetto del Possenti aveva lo scopo di correggere quello dei contratti del deputato Morandini. L'obbiezione principale che all'onorevole Morandini si era fatta dalla Commissione riguardava i frutti attribuiti ai capitali. I contratti, si diceva, di cui si è fatto lo spoglio, sono contratti di piccoli fondi.

Ora, per regola generale, in tutte le epoche, in tutti i paesi, diceva la Commissione, i piccoli fondi hanno in ragione di rendita un prezzo assai più alto dei grandi fondi. I periti però vi hanno dato per saggi d'interesse delle cifre tali che è impossibile si riferiscano ai fondi di cui voi avete esaminati i contratti; quindi tutto il calcolo è sbagliato; bisogna cor-

reggere in ragione della piccolezza dei fondi i vostri calcoli.

Sino ad un certo segno, o signori, la correzione era necessaria, perchè realmente alla distinzione della grande e della piccola proprietà, nella prima prova del progetto Morandini non si era data la dovuta importanza.

Ma il principio dell'obbiezione era erroneamente espresso, e respingo assolutamente le conseguenze che se ne sono tratte.

Il Possenti intanto sapendo da questo principio che il prezzo dei fondi, in ragione della rendita, quanto più i fondi sono piccoli, tanto più s'innalza, veniva a stabilire la sua teoria. Secondo lui vi è un capitale che egli chiama capitale *limite*; sino a questo capitale, egli dice, quando si compra un fondo si ha in vista lo scopo d'impiegare il denaro per ritrarne una rendita, ma al disotto di questo capitale *limite* si perde di vista la rendita e si hanno altri scopi, ad esempio, quello d'esercitare la propria industria agricola. Ora, al di sotto di questo capitale *limite*, quanto più il fondo è piccolo, in ragione della rendita, tanto più s'innalza il prezzo e diminuisce il frutto del capitale.

Così egli ci assicura che in Piemonte il capitale *limite* è di 40,000 lire; egli sa ancora che in Sicilia questo capitale *limite* è di 20,000 lire, a Napoli di 15,000. Egli sa, cioè, che in Piemonte quando si compra un fondo che vale 40,000 lire si ha per iscopo di ritrarne un frutto, e l'onorevole Possenti sa pur anche che questo frutto che si vuol ritrarre è del 4 per cento. In Sicilia si ha questo stesso scopo di ritrarre un frutto negli acquisti di 20,000 lire, ed il frutto che si vuol ritrarre colà è del 5 $\frac{3}{4}$ per cento. In Napoli lo stesso scopo si ha negli acquisti di 15,000 lire, ed il frutto che colà si pretende è del 6 $\frac{1}{2}$.

Come poi si regoleranno i frutti negli acquisti minori? In questo la regola è diversa.

L'onorevole Possenti ha scoperto che in questo caso al disotto del capitale *limite*, per esempio, al disotto del 40 per cento in Piemonte, l'interesse decresce in ragione della radice ottava del rapporto esistente tra gl'impieghi medi degli acquisti fatti in ciascun compartimento territoriale, e il capitale *limite* corrispondente.

Come questo sia, io veramente non arrivo ad intenderlo, e credo che nessuno di voi me lo saprà dire.

Qui, o signori, vi è una questione importantissima, che influisce sul sistema dei contratti in qualsiasi modo attuati, ed è quella dell'influenza che esercita la distinzione di grande e piccola proprietà sul prezzo dei fondi. Il principio che quanto più i fondi sono piccoli, tanto più in ragione di rendita ne cresce il prezzo, mi fa dire quello che diceva ieri l'altro ad altro proposito, è l'espressione falsa di un principio vero. Che la distinzione di grande e piccola proprietà eserciti una grande influenza sul prezzo dei fondi stabili è vero; ma è falso

che questa influenza abbia sempre per risultato, quello che si dice, cioè l'aumento del prezzo in ragione inversa della rendita. E non sarebbe poi tanto difficile dimostrarlo, perchè conduce all'assurdo: se quanto più il fondo è piccolo, tanto più in ragion di rendita ne cresce il prezzo, non so perchè chiunque ha un fondo da vendere non ne farebbe dei piccoli pezzetti per venderli a prezzi altissimi. Colla formola della radice ottava chi ha un fondo da vendere ne può ricavare quel prezzo che esso vuole, basta che lo divida e suddivida.

Io però vedo che dei fondi grandi se ne vendono, ciò dunque vuol dire che questa non è una regola generale. La logica della scienza economica però vi dice che non può essere quella una regola generale.

Il prezzo dei fondi come il prezzo di tutte le altre cose si aumenta e si diminuisce in ragione diretta dell'offerta e della ricerca. Ora, se per ricerca ossia domanda intendete il desiderio di acquistare, certamente la domanda non ha confini; ma, siccome per domanda di una cosa qui si deve intendere il desiderio d'acquistare unito al capitale necessario, così non è sempre vero che la richiesta dei piccoli fondi sia sempre più forte di quella dei fondi grandi. Ed evidente ne è la ragione; la richiesta maggiore o minore di fondi piccoli dipende dal modo in cui in un paese sono distribuiti i capitali. Se in un paese i capitali sono concentrati in poche mani, e il resto della popolazione è povera, in quel paese i piccoli capitali mancano; ed allora potete dividere e suddividere il fondo, ma non venderete, perchè non sono richiesti; e non lo sono perchè i capitali piccoli mancano, ed i fondi piccoli non danno tornaconto ai grossi capitalisti. Se al contrario in un dato paese abbondano i piccoli capitali e scarseggiano i grossi perchè i capitali vi si trovano grandemente divisi, allora avviene l'effetto contrario.

E lo stesso è da dire per l'offerta dei terreni.

Quando in un paese la proprietà è molto divisa, allora l'offerta dei piccoli terreni da vendere è in proporzione più forte di quella dei grossi fondi, ed il prezzo dei piccoli si abbassa. Se però la proprietà è concentrata in poche mani, allora accade il contrario; cioè i piccoli fondi acquistano un grande prezzo perchè il rapporto tra l'offerta e la richiesta è l'opposto del caso precedente. Quindi non vi può essere mai una regola assoluta; ed io rammento aver letto nei verbali della Commissione che, quanto a Napoli e Sicilia, sì il Morandini che il commissario Del Majno dicevano che colà quella regola generale sostenuta dal Possenti non si verifica.

Ma ammettiamo pure che ci sia questa regola, ammettiamo pure che nel fatto i piccoli fondi si vendano ad un prezzo, in ragione di rendita, superiore a quello dei grandi fondi, io domando come si fa a dimostrare la veracità, l'esattezza della formola della radice ottava. Si dice: trovate un'altra formola. Ma io replico: l'assurdo qui sta nella ricerca di una formola; l'as-

surdo sta nel credere che ci possa essere una formola algebrica, colla quale determinare per tutti i casi possibili e per tutti i paesi il frutto che danno i capitali. L'assurdo sta nel voler trovare una formola fissa in una cosa variabilissima per sua natura e sottoposta all'influenza di tante e tante cause, che, non essendo computabili, danno risultati diversi da per tutto, a seconda delle circostanze.

Nondimeno, fu la media di questi due progetti quella che adottò la Commissione. Eppure, oggi si nega che la Commissione governativa abbia adottato i progetti Possenti. No, si dice, la Commissione governativa si regolò coi risultati provenienti dal sistema dei contratti, e l'argomento per provarlo si è che le differenze sono piccole. Ma io allora domando: queste differenze come le giustificate? Grandi o piccole che siano, non vuol dir nulla, una ragione dovete darla. Si dice che queste differenze s'abbiano a riguardare come modificazioni ai risultati del sistema dei contratti. Ma, donde derivano? Derivano dai progetti Possenti.

Dunque, o la Commissione approvò i progetti dell'onorevole Possenti, ed allora bisogna dire che i risultati adottati dalla Commissione sono quelli del Possenti; o non adottò quei progetti, ed allora non doveva adottarne i risultati. Ma, dire che la Commissione si attenne al sistema dei contratti modificati da Del Majno, mentre approvò la media dei risultati dei due progetti Possenti, importa delle differenze, di cui la Commissione non ha dato mai giustificazione alcuna.

Ma checchè ne sia, giacchè si vuole da alcuni, che il progetto che dobbiamo approvare sia quello che risultò dal sistema dei contratti dell'ultima modificazione fatta dal commissario Del Majno al sistema dei contratti, è mestieri che anch'io mi fermi a questo.

È vero il principio che il prezzo del fondo è in ragione della rendita? E per dir meglio, è vero il principio che chi compra un fondo compra esclusivamente una rendita? Questo principio io non lo credo vero; poichè, come dissi nell'altra seduta, nel prezzo del fondo vi sono due distinti elementi: cioè la rendita reale e i vantaggi morali inerenti alla proprietà. Ma siccome l'imposta deve cadere sulla rendita, e siccome quand'anche si trattasse d'un fondo di lusso che non rende nulla, è giusto attribuire a quel fondo una rendita, perchè il ricco deve pagare un'imposta anche per il suo lusso, così io credo che, perchè astrattamente considerato il principio di riguardare la rendita come corrispettivo del prezzo, non sia una base assolutamente falsa per la perequazione.

Non ammetto neanche l'obiezione fatta da alcuni, che con questa sistema l'imposta sulla rendita fondiaria si converta in imposta sul capitale. Non lo ammetto, non già come disse l'onorevole Bellini, perchè sia indifferente ragionare l'imposta sulla rendita o ragionarla sul capitale: questo principio, confesso, non mi sentirei il coraggio di sostenerlo, ma non ammetto l'obiezione, perchè in questo sistema il capitale serve unicamente per poi valutare la rendita, e quando al

capitale si è attribuito un frutto che dovrebbe corrispondere alla rendita reale del fondo, l'imposta si viene a mettere sulla rendita e non già sul capitale.

Dunque il principio astrattamente considerato è da ammettersi. Però le difficoltà sono grandissime nell'applicazione.

E prima di tutto, domando, se qui si tratta della rendita attuale del fondo, o della rendita possibile; cioè il prezzo di un fondo corrisponde sempre alla rendita attuale, o non corrisponde piuttosto in molti casi alla rendita che il fondo potrebbe dare quando fosse migliorato?

Quando si tratta di un fondo che si trova di già nel suo pieno stato di coltura, dimodochè non vi sia da far altro che continuare il sistema di coltura già impiantatovi, allora il prezzo, in quanto dipende dalla rendita, si determina secondo la rendita attuale.

Ma quando il fondo è suscettivo di grandi miglioramenti, di modo che la sua rendita può considerevolmente aumentare, allora vi dico che vi sono molti casi, in cui il prezzo non è in proporzione colla rendita attuale, ma più alto; poichè se la concorrenza dei capitali verso la terra in quel paese è considerevole ed il paese è ricco, e, fatti i conti, si ritrova che versando in quel fondo un capitale per migliorarlo, questo capitale dà un frutto maggiore di quello che non danno i capitali investiti in fondi già al colmo dei miglioramenti di cui sono suscettibili, allora, per effetto della concorrenza, il compratore sarà obbligato ad aumentare il prezzo al di là del prezzo corrispondente alla rendita attuale.

Se i capitali investiti in fondi stabili danno ordinariamente, per esempio, il quattro e il capitale versato in un dato fondo per una piantagione vi darebbe il frutto del sei, allora questo calcolo facendosi da tutti, se vi è concorrenza, il compratore è costretto ad offrire un prezzo superiore a quello corrispondente alla rendita attuale e può trovarvi nonostante il suo tornaconto. Questo si verifica in una stessa località quando vi sono dei fondi suscettibili di miglioramento; questo principio è poi più importante paragonando una contrada con un'altra, quando si tratta di contrade, le quali sono in diverse condizioni economiche.

In un paese sinora poco coltivato, in cui l'agricoltura non ha molto progredito, è ben possibile il caso che, entrando in una via di miglioramenti, i prezzi dei fondi aumentino tutti al disopra della rendita attuale; questa cagione non si verifica in altra contrada stazionaria.

È questa una delle grandi difficoltà che s'incontrano nell'attuazione del sistema dei contratti. Poichè questa legge economica è verissima, ma i calcoli dei compratori possono fallire, e non ne siegue con sicurezza che l'aumento della rendita siavi avverato.

Vi sono poi tante altre cause per cui il prezzo non corrisponde alla rendita, che già sono state accennate, come, a cagion d'esempio, la veridicità del prezzo che apparisce convenuto.

In molte circostanze si sa che il prezzo vero si viene a nascondere, perchè è interesse dei due contraenti. Vi sono i casi di espropriazione forzata per causa di utilità pubblica e anche di espropriazione giudiziaria.

Nel primo caso i prezzi ordinariamente sono al disopra del vero perchè si paga un prezzo di affezione, e perchè si paga anche il deprezzamento della parte che resta. Nelle vendite giudiziali per debiti spesso accade il contrario, chè mancano gli offerenti; il tribunale ordina la vendita ad ogni modo, perchè così è la legge, ed il prezzo del fondo riesce al disotto dell'ordinario, perchè la vendita non è fatta nelle circostanze opportune per vender bene. (*Conversazioni*)

Vi è poi finalmente la differenza di prezzo, di cui ho discorso, a proposito del sistema adottato dall'onorevole Possenti, la distinzione, cioè, delle grandi e piccole proprietà, che influisce moltissimo sui prezzi.

Ora tutte queste circostanze fanno sì che il prezzo dei fondi cambia considerevolmente nello stesso luogo. Da questo che ne viene? Non già che il sistema... (*L'oratore si ferma*)

Ma io parlo per essere inteso. Se la Camera non vuol sentire....

PRESIDENTE. Parli. La Camera sente.

Una voce. Se non vogliono tacere!

BUSACCA. Se non vogliono tacere, taccio io.

Voci. Parli! Parli!

BUSACCA. Tutte queste circostanze, come io diceva, fanno sì che il prezzo dei fondi in una stessa località cambia a seconda dei casi.

Ne viene per conseguenza, che lo spoglio dei contratti non è una operazione materiale e semplicissima, come diceva l'altro giorno l'onorevole Galeotti, ma è un'operazione importantissima se non facile, la quale si doveva fare con tutte le cautele possibili.

Però, cosa noi troviamo a tale proposito? Troviamo nella relazione della Commissione della Camera, che essa dichiara, che quanto a questa operazione, non assume alcuna responsabilità di garantirne l'esattezza. Nell'adunanza di ieri l'altro poi, voi avete sentito pure che le stesse dichiarazioni faceva l'onorevole commissario regio, per conto della Commissione governativa. Egli dichiarò espressamente non solo che la Commissione governativa non accettò nessun sistema, ma che non prese alcuna parte a quei lavori, e non ne assunse alcuna responsabilità.

Dunque, noi dobbiamo giudicare sopra risultati, di cui tutti si lavano le mani. Faccio notare questa circostanza di fatto.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Nessuno se ne lava le mani.

BUSACCA. Replico quello che ho sentito dire.

Operato inoltre lo spoglio dei contratti nel miglior modo possibile, voi dovete convenire che vi è sempre un'incognita, perchè gli effetti di alcune delle cause anzidette che influiscono variamente sul valore dei fondi, colla migliore volontà possibile, non si possono rinvenire. Non potete mai sapere se, per esempio, un

fondo è stato comprato ad un prezzo più alto o più basso, in vista d'un miglioramento possibile; non potete sapere se il prezzo di un fondo è stato ribassato artificialmente per secondi fini convenuti tra il venditore e l'acquirente, come accadeva, per esempio, in Lombardia, all'epoca dei sequestri, o anche per frodare una legge fiscale. Vi è dunque, per questa ragione, una parte incognita, la quale non possiamo mai arrivare a scoprire. Posto poi che queste cause possano, a rendita uguale, far variare i prezzi, vi è altra causa d'errore. Il vendersi più frequentemente dei fondi d'alto prezzo che dei fondi di basso prezzo è un puro caso; e nulla vi garantisce che queste combinazioni si equilibrino.

Ciò che ho detto sin qui riguarda il prezzo dei fondi nella stessa località, riguarda il prezzo dei fondi in una circoscrizione sottoposta all'influenza delle stesse cause generali. Però vi è una causa di varietà di prezzi di gran lunga maggiore, ed è la differenza grandissima di prezzi tra una località e l'altra, cagionata dalla diversità delle cause che sui prezzi influiscono a seconda delle località. La Commissione governativa, perchè una estensione di territorio è sottoposta al sistema catastale, o perchè questa estensione di territorio formava unico regno, ne ha fatto una stessa cosa, non tenendo assolutamente conto alcuno delle differenze enormi che vi sono nei prezzi dei fondi stabili, e conseguentemente nei frutti dei capitali dentro lo stesso ex-regno tra luogo e luogo.

Non ho bisogno di dimostrarne il perchè, ma ognuno intende che, a seconda della ricchezza della località, dell'abbondanza maggiore o minore dei capitali, dell'avviamento che i capitali prendono ad un modo d'impiego od all'altro, il prezzo delle terre, delle case aumenta e diminuisce.

In uno stesso regno voi trovate, nelle vicinanze di grandi città, i prezzi così alti che si viene ad impiegare i capitali al due per cento e fors'anche meno. Se poi andate in una contrada deserta e povera, trovate che là s'impiega al cinque, al sei, e qualche volta anche di più.

D'altronde non occorrono dimostrazioni; guardate il valore medio della lira censuaria nelle tabelle che ha date la Commissione, e lo troverete differentissimo. Voi trovate, per esempio, per la Lombardia, che nella provincia di Pavia il valore della lira censuaria è 101, e nella provincia di Como è 268. Quello che si verifica in una proporzione così grande in queste due provincie si verifica in tutte le provincie, in tutti gli ex-Stati.

Ora il sistema dei contratti, siccome diceva, consiste in questo, che dai contratti di rendita si prende il valore dei fondi, poi si prende la rendita censuaria dei fondi stessi; questa si divide per il valore, e così si viene a formare il prezzo della lira censuaria al quale prezzo si attribuisce.

Ora che cosa fece la Commissione governativa? Voi vedete nelle tavole annesse alla relazione che si fece la

omma del valore di tutti i beni venduti in ogni ex-Stato risultanti dai controlli, poi quella delle rendite censuarie di questi beni, si divide la prima per la seconda ed è il valore della lira censuaria.

Per esempio in Sicilia la totalità del valore venale dei fondi venduti è di 10,079,273; la rendita censuaria di questi beni venduti è di 384,225; il valor venale dell'unità censuaria è di 26.2327, che è il risultato del valore totale diviso per la rendita totale dei beni venduti.

Ora è giusto questo calcolo? Facendo il calcolo in questo modo non si tiene alcun conto delle differenze enormi di valore che vi sono fra luogo e luogo.

Il dire: la media rimedia a tutto, non è esatto. Vi sono dei calcoli che si possono benissimo fare colla media e che riescono in qualche modo esatti, ma vi sono dei calcoli che colla media riescono falsissimi. Quando voi computate dei casi sottoposti alle cause stesse, generali, e che per conseguenza le differenze fra un caso e l'altro sono piccole, allora il calcolo sulla media ha molta probabilità di esattezza; se poi voi calcolate casi differentissimi, il calcolo sulla media è un puro giuoco di azzardo.

Prendo un esempio materiale.

Se voi volete sapere il prezzo del grano oggi in una piazza, certamente domandate ai sensali i prezzi che si sono fatti, ed il prezzo medio potete essere sicuri che vi darà un risultato pressochè esatto, per la ragione che le differenze fra una contrattazione e l'altra saranno piccolissime, e si compensano, o se non si compensano, portano piccolo divario. Ma immaginiamo che si facesse oggi questo calcolo dei prezzi del grano ottenuti, per esempio, a Genova oppure a Londra, e dei prezzi fatti a Odessa, che è la piazza che fornisce di grano mezza l'Europa, e dove i prezzi, risultanti da cause assolutamente diverse, sono differentissimi; immaginiamo che si mettessero assieme questi prezzi così disparati, e, prendendo la media, si dicesse: il prezzo del grano in Genova è questo; voi vedete che si darebbe un risultato falso, quantunque sia un prezzo medio anche quello.

Ora lo stesso avviene anche quando si tratta del valore dei fondi col sistema adottato dalla Commissione. Si dice: il compartimento è perequato, per conseguenza il risultato non può variare, ma conseguenza dell'essere il compartimento perequato si è che alla stessa rendita censuaria corrisponde da per tutto la stessa rendita reale; però non ne segue che il valore dei beni sia lo stesso per tutto il compartimento, e che sia lo stesso il frutto del capitale. Se il compartimento è perequato, i fondi che rendono, per esempio, mille lire nei diversi luoghi del compartimento avranno nel catasto la stessa rendita censuaria; ma se in un comune del compartimento i prezzi delle terre in ragione di rendita reale sono più alti, lo saranno certamente, quantunque il compartimento sia perequato, e l'essere il compartimento perequato importa soltanto che il frutto del capitale investito in fondi sia proporzio-

TORNATA DEL 22 FEBBRAIO

nalmente più basso. Ma se in un luogo il prezzo della terra è più alto, la rendita sarà considerata come maggiore che in un altro luogo, quindi se si fa il calcolo del capitale si trova l'ordine inverso, cioè quanto più il prezzo ne è elevato, tanto più ne decresce il frutto del capitale.

Per esempio, nel caso della Lombardia che ho citato, se nella provincia di Pavia il prezzo venale della lira censuaria è di 101, ed in quella di Como è 268, i frutti debbono essere in ragione inversa, cioè quello della provincia di Como deve stare al frutto della provincia di Pavia come uno sta a due e sessantotto, altrimenti a rendita censuaria eguale non può corrispondere una simile rendita reale.

Ora quest'imposta, che i valori dei fondi dentro uno stesso compartimento formano una serie, o gradazione, ogni grado della quale ha una diversa importanza, a seconda che riguarda una maggiore o minore estensione di paese, o quantità di rendita, ne siegue che se si vuol fare il conto, come lo fece la Commissione, per compartimenti catastali, in altri termini per ex-Stati, perchè il risultato sia giusto bisogna che ad ogni grado della serie si dia la dovuta importanza; che nel calcolo, cioè, si faccia entrare nella proporzione stessa, colla quale la provincia, cui quel valore appartiene, entra nella rendita totale dell'ex-Stato. Se, per esempio, due decimi del territorio danno il prezzo di 50, tre decimi il prezzo di 60, quattro decimi il prezzo di 40, un decimo il prezzo di 30; i fondi venduti che contribuiscono a stabilire la media del prezzo della lira censuaria, bisogna che corrispondano a queste proporzioni, cioè, che i beni venduti del primo grado entrino per due decimi nella totalità dei beni venduti nel compartimento; che quelli del secondo grado entrino per tre decimi, per quattro decimi quei del terzo e per un decimo quei del quarto. In questo modo si avrebbe il prezzo medio vero, e solo allora tanto varrebbe fare il conto per ex-Stati quanto farlo provincia per provincia.

Per venire ad un esempio pratico io prendo la Sicilia, a pagina 157; là voi trovate:

Rendita totale censuaria dell'isola lire 70,270,605 91.

Rendita censuaria della provincia di Noto lire 10,023,806 05.

Questo vuol dire che la provincia di Noto entra per un settimo nel totale; quindi, onde il valore censuario desunto col metodo della Commissione sia giusto, è necessario che i beni venduti della provincia di Noto contribuiscono nella totalità dei beni venduti in tutta l'isola per un settimo; e siccome la rendita censuaria totale dei beni venduti in Sicilia è di lire 384,225,751, bisognerebbe che in questa somma la provincia di Noto entrasse per lire 54,889 39.

Questo non si verifica (nè potrebbe verificarsi se non per caso fortuito) nè per la provincia di Noto, nè per alcun'altra; dunque tutto il calcolo è falso.

Ed infatti il valore venale dei beni, desunto per ciascuna provincia partitamente dalla rendita censuaria

della provincia; moltiplicato per il valore della lira censuaria della provincia stessa, è in totale (colonna 8^a, pagina 157) di 1,809,529,372.

Il valore venale medio complessivo della lira censuaria, desunto dal totale della rendita censuaria dei beni venduti in tutta l'isola e dalla totalità del valore dei beni, è quello della colonna 6^a, ed è di lire 26,2327

10,000

Ora, moltiplicate questa cifra di lire 26,2327, valore medio della lira censuaria di tutta la Sicilia complessivamente presa, moltiplicatelo per la totalità della rendita censuaria di 70,270,000 dell'isola, cioè per lire 70,270,605 91, avete lo stesso risultato?

Ciò è aritmeticalmente impossibile. Il conto fatto provincia per provincia dà il risultato di 1,809,529,372 lire, il conto fatto nel modo della Commissione dà il risultato di lire 1,843,387,639.

Quale dei due si avvicina più al vero? Certamente si avvicina più al vero il mio, il quale tiene in qualche modo conto delle differenze che vi sono tra i prezzi di una provincia e l'altra; e che cosa vuol dire in sostanza fare i calcoli in questo modo? Per la Sicilia vuol dire che il valore venale dei beni si aumenta indebitamente di 34 milioni, ed applicando a questi 34 milioni un frutto, si viene in proporzione ad aumentare la rendita, e quindi s'aumenta senza ragione l'imposta che si fa gravare sull'isola.

Quello che si verifica in questo senso in Sicilia, in altri compartimenti si verifica in senso opposto; fatti i calcoli in questo modo in altri compartimenti, voi troverete che in alcuni facendo il conto secondo la Commissione, il valore venale dei beni viene a diminuire, in altri invece viene forse ad accrescere come cresce in Sicilia.

Però il calcolo fatto per provincia non sarebbe neanche il giusto, poichè una provincia comprende una estensione tale di territorio, che dentro alla provincia stessa si verificano le stesse differenze di valore che si verificano tra una provincia e l'altra; e siccome il calcolo della lira censuaria della provincia è stato fatto col metodo stesso, e che con questo metodo è dimostrato che non si dà ai diversi valori una importanza proporzionale alla rendita censuaria cui si debbono riferire, così anche i valori venali della lira censuaria attribuiti a ciascuna provincia debbono essere falsi. Prendo ad esempio la Toscana, non già perchè sia deputato toscano, ma perchè è paese di cui posso meglio discorrere.

Ora io dico: in Toscana, la provincia dove i beni hanno il prezzo più basso in ragione della rendita, è certamente la Maremma. Mentre in Firenze il capitale in fondi stabili s'impiega al 2 per cento, nelle provincie maremmane si può dire che s'impiega il capitale al 6 per cento; e questa è una differenza enormissima, ed ognuno ne indovina le ragioni. Alla provincia di Firenze, in questa gradazione, segue certamente Livorno; chè, se Firenze era la capitale politica dell'ex-Stato

toscane, Livorno ne è, si può dire, la capitale commerciale; per conseguenza i prezzi più alti dei fondi, dopo Firenze, si trovano in Livorno, specialmente nei fabbricati.

Ora, quale è il paese dove i prezzi dei fondi, secondo i calcoli della Commissione, sono più bassi? È Livorno, ove la lira censuaria viene a risultare minore che nelle Maremme. Per la provincia di Firenze viene a risultare minore che per la provincia di Siena e per quella d'Arezzo.

Ora io domando a chiunque conosca la Toscana, se questo sia possibile.

Quale ne sarà stata la causa? Può avervi contribuito il caso fortuito, che le vendite sieno state più frequenti nei luoghi della provincia dove il prezzo dei fondi è più alto, ma, più probabilmente, la causa si è che, non tenendo conto della importanza relativa delle località a cui i vari prezzi verificatisi dentro la provincia si riferiscono, ne sono venuti questi risultati assurdi e che sono contrari al fatto.

Qui il vizio sta nel sistema. Questo sistema, non tenendo, ripeto, alcun conto delle differenze di prezzo tra luogo e luogo, non può dare a ciascun luogo l'importanza dovuta, quindi il risultato deve essere assurdo per necessità.

Dunque io ne conchiudo che quella cifra che voi dite valore medio della lira d'estimo è una cifra assolutamente falsa, falsa aritmeticamente, falsa, perchè non si è tenuto alcun conto delle leggi economiche che regolano il valore dei fondi; e come è falso il valore venale dato ai fondi, così dev'esser egualmente falso il frutto che si è attribuito ai medesimi.

Ed intanto se mi si domandasse come è stato stabilito questo frutto, io confesso che non lo so, perchè vi è questa originalità. Noi tutti abbiamo ricevuto un volume di 700 pagine di documenti, lavoro della Commissione, riguardanti la perequazione fondiaria; in questi documenti ve ne sono degli utilissimi e sono quelli che riguardano la statistica. Ma la perequazione ha due basi, il valore dei fondi e il frutto dei capitali.

Ora fra questi documenti voi non ne trovate alcuno che riguardi il valore dei fondi, nessuno, assolutamente nessuno che riguardi il frutto dei capitali: soltanto ci si dice che nel compartimento *A* il frutto deve esser tanto, nel compartimento *B* deve ascendere invece a tanto.

Come siete arrivati a stabilire queste cifre? Certamente questo è un frutto medio; ma quali sono state le cifre che v'hanno condotto a questo frutto medio delle varie località?

Di questo non ne sappiamo nulla, e nulla fu pubblicato in proposito. Io avrei detto: dateci questi due documenti che riguardano il valore dei fondi e il frutto del capitale, e risparmiatemi un volume di 700 pagine; questi due documenti valgono più di tutti gli altri. (*Bravo!* al centro)

Ma fatto è che questo deve essere un frutto medio,

e fatto è che la stessa cifra si è attribuita a tutto il compartimento.

Ora io non so come si possa attribuire a tutto il compartimento il frutto stesso, quando si sa che v'è grandissima differenza nel valore della lira censuaria tra l'un luogo e l'altro. Se a Pavia, per esempio, la lira censuaria è 101, mentre a Como è 268, come mai in questa diversità potete attribuire lo stesso interesse per frutto del capitale?

Vi sarebbe un frutto medio da attribuirsi a tutto il compartimento, ed è quello fatto colla stessa regola che ho detto si avrebbe dovuto seguire quanto al capitale. Si sarebbe dovuto prendere il frutto di ciascuna provincia; moltiplicarlo per la rendita censuaria della provincia stessa, sommare questi valori così ottenuti per le diverse provincie, e poi divider la somma per la rendita censuaria di tutto il compartimento. Allora si sarebbe avuto un frutto medio che terrebbe conto della differenza che v'è nell'importanza che ha ciascuna provincia rispetto alle altre.

Io non so come il frutto medio si sia ottenuto, ma certamente non si è tenuta questa regola.

POSSENTI. Si è fatto così.

BUSACCA. L'onorevole Possenti dice che si è fatto così; io non lo so, nè che si sia fatto così ci si è mai dimostrato. Io credo più probabile che si sia presa la metà della differenza tra il frutto massimo ed il minimo, e questa si sia aggiunta al frutto minimo, come si fa ordinariamente per aver la media.

La conseguenza è che tutto il calcolo dei frutti è erroneo. Infatti attribuite uno stesso frutto al valore capitale di tutti i beni complessivamente presi, ed avrete una rendita; fate la stessa operazione provincia per provincia, attribuendo a ciascuna provincia il frutto che le spetta, sommate poi la rendita delle varie provincie, e ne avrete un'altra. Però per le stesse ragioni che ho già dette riguardo ai capitali, il calcolo fatto per provincia sarebbe anch'esso erroneo, ed il calcolo più prossimo al vero sarebbe stato quello fatto per circondario.

Questo sarebbe, quando i frutti dei capitali fossero quelli dati dai periti. Ma c'è un'altra quistione; ci si dice: i frutti dei capitali sono quelli che ci diedero i periti, si fece un'inchiesta accurata, si ebbero le notizie di tutte le provincie, anzi di tutti i comuni. Ma negli altri valori, quando si tratta di centinaia di piccole modificazioni, si può fare e dire che il valore è lo stesso, ma trattandosi di frutti di capitali, ognuno intende che basta una piccola modificazione perchè non sia più vero che il frutto sia quello dei periti.

Come si fecero queste modificazioni? Io non lo so; so che secondo i prospetti che ci ha comunicati l'onorevole commissario si sono fatte non meno di sei modificazioni.

Una di queste modificazioni, e ci si dice che sia stata la più importante, è quella relativa alla distinzione di grande o piccola proprietà. Per tener conto delle differenze di frutti per questa causa, sappiamo che i frutti

TORNATA DEL 22 FEBBRAIO

sono stati modificati in ragione dell'entità media dei contratti, cioè per il valore dei beni venduti diviso per il numero dei contratti.

Io domando che cosa vuol dire questa entità media dei contratti. Con questo sistema, prima di tutto, non si fa nessuna distinzione di fondi grandi e di fondi piccoli: si mettono tutti in un fascio; si attribuisce agli uni lo stesso interesse che agli altri.

Ma è questa parola *entità* media dei contratti che, secondo me, non esprime nulla; e la ragione è chiara: un fondo grande può valere quanto cento fondi piccoli, ed è una pura combinazione fortuita se in un paese si vendono in maggior numero fondi grandi anzichè piccoli, o viceversa.

Voi avete un valore che risulta dalla somma dei valori di tanti fondi piccoli, poi avete il valore d'uno o pochi grossi fondi che equivale a quell'altro di tanti fondi insieme; sommate questi due valori e dividetene la somma per il numero dei fondi, ossia dei contratti, che cosa v'esprime il risultato? Secondo me, nulla, perchè l'importanza che attribuite ai fondi con questa media dipende dal numero più che dal valore effettivo dei fondi.

Posto poi che sia stato giusto fare la riduzione dei frutti in ragione dell'entità media dei contratti, io domando: che regola avete tenuta? È una proporzione aritmetica? E allora, ripeto, tanto vale questa proporzione aritmetica quanto vale la formola della radice ottava. Se poi non è una proporzione aritmetica, cosa vuol dire che i frutti si sono diminuiti in ragione dell'entità media dei contratti? Non altro che sono stati modificati coll'intuito e come meglio si è creduto. Quindi avete il valore venale della lira dei fondi falso, il frutto dei capitali non stabilito bene, almeno da quello che ci risulta dai documenti e dalle relazioni che ci sono stati dati finora; avete per ultimo questa entità media dei contratti che ha influito molto sul determinare i frutti, che significa nulla. Mi basta questo per dire che il sistema pericoloso per sé stesso è stato attuato in modo che necessariamente deve dare dei risultati falsissimi.

(L'oratore si riposa).

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO CADOLINI INTORNO ALLA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA TRA PAVIA E BRESCIA.

PRESIDENTE. Debbo annunciare alla Camera ed all'onorevole signor ministro dei lavori pubblici che l'onorevole Cadolini intenderebbe di volgergli una breve interpellanza intorno alla costruzione della ferrovia tra Pavia e Brescia.

Invito il signor ministro a dichiarare se e quando intende rispondermi.

MENABREA, ministro dei lavori pubblici. Io sono in grado di rispondere anche immediatamente, ma se questa dovesse portare discussione, credo sarebbe meglio rimandarla.

CADOLINI. La mia interpellanza è brevissima. Essa si riduce a domandare all'onorevole ministro alcuni schiarimenti intorno al nuovo ritardo avvenuto nella costruzione di quella ferrovia, e mi limiterò per ora a udire gli schiarimenti che il ministro crederà di darmi.

Per cui se il presidente lo crede, io esporrò la mia domanda.

PRESIDENTE. Ha la parola, purchè procuri di essere breve il più che possibile.

CADOLINI. Lo scopo principale della mia interpellanza si è di appagare i voti di quelle provincie, le quali sono impazienti di avere questa linea che, secondo la legge sancita dal Parlamento, dovrebbe in parte essere già a quest'ora in attività di servizio, e di conoscere almeno le cause degli avvenuti ritardi.

La Camera ha udite altre volte interpellanze sopra quest'argomento; la Camera sa come sono insorte questioni tra la compagnia delle ferrovie meridionali concessionaria della linea Pavia-Cremona-Brescia e la compagnia delle ferrovie lombarde godente diritto di prelazione sulla linea suddetta.

Insorta questa questione, il Ministero disse alla Camera come egli non era in grado pel momento di fare di più che attendere l'esito che la vertenza sorta avrebbe avuto presso i tribunali. Ma ora è trascorso un nuovo periodo di tempo senza che i lavori sieno incominciati, e siccome il Ministero aveva dichiarato che, ove la questione non si risolvesse prontamente, egli avrebbe all'uopo presentata qualche proposta al Parlamento, così io pregherei l'onorevole ministro dei lavori pubblici a volermi dire se la questione ha progredito, e se qualora essa non abbia progredito, esso sia disposto a proporre qualche provvedimento legislativo onde risolvere questa eterna vertenza, onde pur una volta si metta mano all'esecuzione della promessa ferrovia.

MENABREA, ministro dei lavori pubblici. Nella risposta che ebbi l'onore di fare nell'occasione d'una consimile interpellanza mossa dall'onorevole Cadolini, io ho dimostrato alla Camera come il Ministero era stato sollecito onde accelerare per quanto dipendesse da lui la costruzione della ferrovia tra Pavia, Cremona e Brescia, e che, se le cose non erano procedute così prontamente come si poteva aspettare, ciò proveniva da difficoltà, dirò così, giudiziali, insorte tra le due società delle ferrovie lombarde e delle meridionali.

Io ho esposto in quell'epoca quali furono le trattative intavolate e quali le disposizioni emanate per giudizio dei tribunali competenti, esponeva insomma quale fosse la condizione delle cose, soggiungendo però che, qualora le difficoltà minacciassero di prolungarsi oltre modo, il Ministero avrebbe studiato di scioglierle, avendo ricorso al Parlamento ove fosse d'uopo.

Dopo quell'epoca le cose non rimasero ferme, ma progredirono, e spero che tra breve vi potrà essere scioglimento.

Il tribunale aveva invitato il Ministero ad esternare la propria opinione circa il riparto del sussidio dei

venti milioni che doveva essere fatto tra le società delle ferrovie lombarde e meridionali; in seguito a questa istanza il Ministero interpellò un ispettore del genio civile molto competente per aver studiata a fondo la questione: pochi giorni sono egli diede il suo avviso, il quale essendo stato giudicato conveniente, venne trasmesso al tribunale competente, per essere notificato alle due parti, onde abbiano a decidersi a tale riguardo.

Se le due parti restano soddisfatte del parere del Ministero, allora la società lombarda non avrà più che a decidersi sopra il suo diritto di prelazione, per far valere il quale essa ha quattro mesi di tempo. Se non si metteranno d'accordo, allora il tribunale provocherà la nomina di arbitri i quali decideranno definitivamente.

Io credo dunque che la questione sia giunta al suo ultimo stadio, e spero che sarà sciolta fra poco, per cui l'amministrazione non sarà obbligata a ricorrere al Parlamento, come ho annunziato.

Mi lusingo che l'onorevole Cadolini sarà soddisfatto di questa dichiarazione, e vedrà che il Ministero non ha perduto tempo onde arrivare al più presto ad una soluzione definitiva.

È naturale d'altronde che queste questioni, quando cadono in mani dei tribunali, richiedano molto tempo, e che non si possono affrettare con quella speditezza con cui si desidererebbe.

BRUNETTI presta giuramento.

**RELAZIONE SUL TRATTATO
DI NAVIGAZIONE E COMMERCIO COL BELGIO.**

GIORGINI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge concernente l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione conchiuso tra il governo del Re e quello del Belgio.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE
SUL CONGUAGLIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA.**

PRESIDENTE. L'onorevole Busacca può, se lo crede, continuare il suo discorso. Solo io pregherei l'oratore di conciliare, per quanto possibile, la vastità della materia e della sua dottrina, colle esigenze esse pure supreme ed imperiose del tempo. (*Bravo!*)

BUSACCA. Io fo osservare all'onorevole presidente che raramente prendo la parola, che d'altronde l'argomento è assai importante perchè valga la pena d'analyzzarlo in tutte le sue parti per farne vedere i risultati. Credo di non aver mai abusato troppo della parola, e mi pare che questa circostanza dovrebbe bastare per avere un po' più d'indulgenza. (*Parli! parli!*)

Mi resta ora unicamente a rispondere a certe osservazioni e ragioni generali colle quali s'intende di salvare tutto. Come diceva da principio, uno dei grandi argomenti per provare la giustizia di questi risultati è che con vari sistemi si giunge presso a poco allo stesso termine.

Io potrei rispondere che per me quando si tratta di ravvicinamento di sistemi, i quali non hanno nessun fondamento nella ragione e sono contrari ai principii della scienza, quel ravvicinamento per me è un caso fortuito al quale non do nessuna importanza.

Ma io non mi fermo a questa risposta; bensì dico che questo ravvicinamento dei risultati di vari sistemi è un effetto non dei sistemi, ma del metodo degli studi seguito dalla Commissione.

Quando due persone procedendo con sistemi giusti, e fondandosi sopra fatti bene accertati in un calcolo di probabilità, riescano a risultati simili, allora questa circostanza è un grande argomento di probabilità. Ma nel caso nostro il vizio capitale è, che i sistemi seguiti sono falsi, o malamente attuati, e che ai fatti certi si sono sostituite le opinioni individuali dei proponenti i progetti, sopra paesi che essi conoscevano soltanto sui libri. E allora io dico che il ravvicinamento è una conseguenza necessaria del mettersi in questa posizione.

Datemi due persone di buona fede, che hanno volontà d'intendersi, che debbano venire ad un risultato, e che si regolino con apprezzamenti individuali, pei quali non ci possono esser prove nè pro, nè contro, e state sicuri che la loro buona fede li conduce allo stesso punto. E la ragione è questa: non potendo a nessun di loro provarsi che abbia interamente torto, nè potendo alcuno di loro provare d'aver interamente ragione, la stessa loro buona fede fa sì che l'uno cede qualche cosa da una parte, perchè le ragioni dell'altro lo scuotono, e comincia a credere d'aver esagerato in un senso; l'altro cede da parte sua per le ragioni contrarie del primo, e così succede il ravvicinamento.

Le sei modificazioni fatte ai frutti, i tanti cambiamenti, i tanti progetti del nostro collega Possenti, altro non sono che la conseguenza dello stesso metodo di studi adottato. Camminando sull'incerto, non potendo nessuno essere convinto nè di aver torto, nè di aver ragione, si finisce poco a poco per ravvicinarsi, e così si viene allo stesso punto. Ma come il ravvicinamento così avvenuto prova le probabilità dei risultati?

Ci si dice ancora: vi saranno degli errori, ma pei compartimenti, i cui contingenti verranno a crescere, noi abbiamo avuto tutti i riguardi, facendo in modo di potere star tranquilli che l'aumento sarà al disotto di quello che per stretta giustizia esser dovrebbe.

Io ammiro le buone intenzioni, e riconosco che vi sono state. Ma modificazioni fatte in questo senso non ne conosco se non che quelle fatte dalla Commissione sulle cifre del Comitato, quando levò una parte dell'imposta al Piemonte e la portò sulla Lombardia, ne levò una parte dalla Toscana e la portò sull'ex-pontificio.

Queste però furono modificazioni fatte non per correggere gli errori del sistema, ma per considerazioni, direi, politiche, cioè per non aggravare di troppo ad una volta alcuni compartimenti, e così solo si spiega come poterono esser fatte per cifre esattamente uguali, togliendo tanto ad una quanto si dava all'altra provincia, senza alterare tutto il riparto.

Ma quantunque questa modificazione abbia giovato alla Toscana, io vi dico che non giustifica nulla. Prima di tutto sarebbe sempre arbitraria in rapporto alle altre provincie se il sistema tenuto fosse giusto. Poi, sì per questa modificazione, che per le altre che non conosco, e per quelle provincie e per tutte le provincie non v'ha nulla che mi rassicuri.

Perchè gli sforzi che voi dite d'aver fatto per salvare gl'interessi dei compartimenti più aggravati, possano dirsi coronati dal successo, bisognerebbe prima provare che il sistema da voi adottato sia quello che conduce al risultato vero, alla vera giustizia, e poi quando voi mi avrete ciò dimostrato, allora soltanto potrò credere che i riguardi avuti per le provincie più aggravate, le abbiano con sicurezza salvate dai danni degli errori che in un calcolo di probabilità sono sempre possibili. Quando però il metodo adottato è falso, allora tutti i vostri riguardi non mi rassicurano di nulla. Poichè voi credete d'aver aggravato meno di quello che fosse strettamente giusto, e può non ostante darsi benissimo che le riduzioni fatte siano state minori di quelle che avreste dovuto fare.

Ed infatti, cosa ha detto la Commissione parlamentare a riguardo delle provincie ex-pontificie e della Toscana? La Commissione parlamentare ha osservato che al Pontificio si erano indebitamente tolte 700,000 lire circa d'imposte dal Comitato, le quali per l'anzidetta modificazione erano state ridotte a lire 500,000 dalla Commissione governativa per sgravare di lire 200,000 la Toscana.

La Commissione parlamentare però ha dovuto convenire che non ostante questa riduzione, e non ostante i riguardi che dicesi essersi usati verso i compartimenti il cui contingente viene a crescere, alla Toscana non si era usato riguardo alcuno, quantunque il Comitato e la Commissione avessero creduto il contrario, ed è per questo motivo che propone per la Toscana una seconda riduzione.

Come deputato toscano certamente sì l'accetto, ma chi vi assicura che sì per la Toscana, sì per gli altri compartimenti altri errori simili non ve ne siano? Un sistema erroneo, ripeto, può condurre ad errori gravissimi, ed il sistema da voi seguito non mi rassicura in nulla.

Le rivelazioni fatte dal commissario del Governo mi obbligano però ad un'altra osservazione generale. Egli replicatamente dichiarò che la Commissione non ha adottato alcun sistema, e aggiunge anzi che si astenne sia dall'adottare essa stessa qualunque dei sistemi proposti, sia dall'assumere la responsabilità dell'indirizzo e della sorveglianza dei relativi lavori. Ora

dopo questo non mi è egli lecito domandare qual parte ebbe la Commissione in questo progetto? La Commissione non adottò nessun sistema, la Commissione non si rende responsabile dei lavori fatti; la Commissione dunque cosa fece? Non altro che elevar dubbi nella discussione sui sistemi che si proponevano, e poi approvare.

Dunque prima di tutto il progetto è dei proponenti e non è della Commissione; ma questo non importerebbe nulla. Però la Commissione, come approvò i risultati, se non approvò i sistemi d'onde i risultati venivano, se non prese parte ai lavori e non si rende responsabile dei modi con cui i sistemi furono attuati? Il fatto vero è che la Commissione cominciò col dire che non voleva sistemi, e che avrebbe deciso a seconda dei numeri che le sarebbero stati presentati; stabili; cioè, il principio di dover decidere per intuito, e persistendo in questo principio finì per approvare per intuito.

La conseguenza è chiara. Non approva, non accetta i sistemi, non si rende responsabile dei lavori con cui furono attuati, e frattanto approva. Approva perchè? Approva perchè questi numeri corrispondevano al preconconcetto che la Commissione aveva di ciò che doveva risultare.

Così essendo, che cosa verremmo a fare noi approvando? Noi approvando verremmo a dare un voto di fiducia ad una Commissione che decise per intuito; noi stessi verremmo ad approvare per intuito.

Ora in una questione così importante, quanto a me, confesso che non ne ho il coraggio.

Nondimeno resta un ultimo modo di difesa, che mi pare abbia messo avanti l'onorevole commissario regio.

Egli ha detto: quella rendita che risulta dai lavori della Commissione, non dovete riguardarla come una rendita reale, ma è una rendita perequata: e questo è quello che importa. Il che vuol dire: non importa che la rendita attribuita ai vari compartimenti sia più alta o più bassa della rendita vera; non importa conseguentemente che il prezzo della lira censuaria attribuito a ciascun compartimento sia più alto o più basso; non importa che sia più alto o più basso il frutto dei capitali, quello che importa si è che per tutti i compartimenti le rendite loro attribuite stiano negli stessi rapporti colle loro rendite reali.

Ora io convengo, che quando questo si fosse ottenuto, si sarebbe ottenuto quello che è necessario per una perequazione. Ma prima di tutto i sistemi che si sono adottati erano piuttosto diretti dai proponenti a ritrovare la rendita reale, ch'è ottenutala, sarebbe certamente rendita perequata.

Però, checchè ne sia, reale o non reale, perchè la rendita trovata fosse perequata bisognerebbe provare che i sistemi seguiti per la loro indole portassero a questo, che dessero una rendita o più alta o più bassa della vera, ma ciononostante una rendita tale che conservasse per tutto il Regno la stessa proporzione colla vera. Ora, come col sistema dei contratti nel modo con

cui fu attuato, e coi sistemi Possenti, questo si possa dimostrare, veramente, non lo so; nè l'onorevole commissario regio l'ha dimostrato, nè credo che ci sia alcuno che lo possa dimostrare. Al contrario quello che credo di aver dimostrato, si è che non si è tenuto conto, nello stabilire il valore venale dei beni, delle differenze di valore tra provincia e provincia, e delle conseguenze che producono nel calcolo della rendita, a cagione della diversa importanza che ciascuna provincia ha in rapporto a tutto il compartimento.

Io ho dimostrato come col metodo della Commissione si è per la Sicilia aumentato di 34 milioni il valore dei beni, mentre per altri compartimenti è accaduto il contrario. Basta questo per dimostrare che i rapporti sono stati alterati.

Non mi tratterò a dire cosa avrebbe dovuto fare la Commissione, perchè sarebbe inutile, ma dico che una delle principali riforme da fare al primitivo progetto sarebbe stata quella di fare i calcoli per circondario, onde evitare le conseguenze delle differenze nei valori dei beni e nei frutti dei capitali, cagionate dalla diversità delle condizioni economiche. Questo inoltre avrebbe dato il vantaggio di non mettere fronte a fronte i vari compartimenti, ed il vantaggio principale sarebbe che ci troveremmo più vicini alla verità. Credo inoltre che servendosi della rendita catastale si sarebbe dovuto fare una distinzione tra grande e piccola proprietà, e calcolarne la rendita reale separatamente attribuendo a ciascuna il frutto di capitali dovuti. Per avere poi il frutto dei capitali dovea farsi una nuova inchiesta più regolare e meglio diretta, e non già stabilirlo per intuito, e da persone che stando a Torino, debbono per intuito determinare il frutto dei capitali per le Calabrie e la Sicilia, paesi che i proponenti probabilissimamente non hanno neanche mai visto. Dopo tutto questo bisognava venire ad una controprova, perchè, come ho detto, il sistema non è sicuro per sè. La controprova però non può aversi mai da sistemi che stabiliscono imposte in ragione della popolazione o da altri simili. La controprova può aversi con sistemi che abbiano un rapporto vero colla rendita reale, ad esempio i fitti e le perizie.

Se tutto questo si poteva fare, stava bene adottare il sistema dei contratti come base principale, correggendolo con altri ben ragionati sistemi. Se poi non si poteva, o perchè mancava il tempo per queste o per altre ragioni, allora la Commissione doveva dire al ministro: una perequazione non si può fare in pochi mesi come voi volete, poichè si richiedono lunghi studi; e voi volete far presto, dunque bisogna prendere un'altra via.

Senza grandi studi si sapeva già, quello solo che con tanti lavori si è riuscito a dimostrare, che vi sono, cioè, compartimenti, che pagano in una proporzione più forte degli altri, proporzione però che ancora non si è potuto determinare. Or non potendosi fare un conguaglio nè anche in via approssimativa, la ragionevolezza voleva che si adottasse un mezzo termine tale, che desse con sicurezza la fiducia di non correggere una ingiu-

stizia con commetterne un'altra di più grave conseguenza.

Io so che il signor ministro l'ha questa fiducia, ma dico che l'ha per intuizione divina; ora questa intuizione divina io non l'ho: io esamino quello che si è fatto e trovo che non mi prova niente più di quel che già prima sapeva, cioè che la Lombardia paga in ragione di rendita più della Toscana e più del Piemonte.

Dunque, non potendo per mancanza di dati venire ad un lavoro serio, la Commissione doveva proporre si diminuisse di qualche poco il contingente della Lombardia e di qualche altra provincia, si accrescesse quello della Toscana e del Piemonte; ma in limiti ristretti, perchè senza un lavoro assai più serio, soltanto stando in limiti ognuno può persuadersi che la cosa è giusta. Fatto questo per ora, la Commissione doveva raccomandarsi che a quel lavoro più serio si mettesse mano immediatamente.

Imperocchè, persuadiamoci, qui vi sono due considerazioni gravissime: l'una è certamente la giustizia; ma ve n'ha un'altra la quale, in affari di questa natura, è importantissima ancora.

Quando, sì per la perequazione che per l'aumento del contingente generale si tratta d'aumentare il contingente di talun compartimento del cinquanta per cento ed anche più, per disgravare altri compartimenti, la giustizia è importante, ma praticamente forse importa anche più fare in modo che la generalità degli uomini, quelli almeno che sono in grado di giudicare, si persuadano che viene fatta giustizia.

Ora, quando un mutamento così grande si fa con sistemi erronei, con lavori senza fondamenti e non dimostrati, non giustificati da fatti, e poi si dice: nondimeno io so colla mia pratica, so per intuizione che giustizia è fatta; io rispondo: che io non so se i contribuenti possano dichiararsene soddisfatti...

MINGHETTI, ministro delle finanze. Nessuno ha mai detto questo.

BUSACCA. Poichè adunque è impossibile l'approvare il progetto come sta, ecco quello che dovrebbe fare la Camera.

Prima di tutto assicurare al Ministero la somma che richiede; in questo siamo tutti d'accordo.

Poi bisognerebbe decidere sul principio stesso della perequazione. Quanto a me credo che la perequazione delle imposte stabilite già da un'epoca antica da determinarsi sia ingiusta, perchè la perequazione è fatta dal tempo, i proprietari attuali non le pagano, e la perequazione di quelle è una largizione che si fa ad una provincia a carico di un'altra.

Deciso questo, bisognerebbe poi vedere se non convenga di convertire l'aumento del contingente al di là dell'imposta già antica, o di convertirlo in imposta sulla rendita da riscuotersi e stabilirsi colla legge stessa della ricchezza mobile.

Io sono assolutamente per la prima modificazione riguardante il principio della perequazione, ed inclino moltissimo anche a questa conversione dell'imposta pre-

diale in tassa sulle rendite, estesa anche ai proprietari dei fondi stabili.

Se questo sistema non si volesse adottare, allora si dovrebbe ritornare a quello che io diceva che avrebbe dovuto proporre la Commissione governativa, venire cioè ad una transazione da buoni fratelli. Bisogna che i rappresentanti di quelle provincie, i cui contingenti vengono ad essere sgravati, prima di tutto si persuadano che questo disgravio proposto non è tutto, come essi credono, in conseguenza di un principio giuridico.

Poichè, ripeto, il disgravio che loro verrebbe per la perequazione della parte d'imposte, che già è antica, non è che un passaggio puro e semplice della proprietà dalle altrui mani alle loro, non giustificato da ragione alcuna. Quindi io non dubito che essi saranno per essere arrendevoli, e che un mezzo di transazione che contenti tutti finirà per trovarsi. Io sono sicuro che così sarà salvato l'interesse delle finanze, e che da questa discussione, invece di risulturne quello che alcuni temevano e che i nostri nemici desiderano, invece cioè di risulturne la disunione, ne risulterà maggior forza all'Italia e concordia maggiore degli animi. (*Segni numerosi d'approvazione*).

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha facoltà di parlare.

BOGGIO. Signori, entrare in una discussione importante come questa, dopochè essa si è già protratta per alquanti giorni, è certamente tale circostanza che deve accrescere le difficoltà e gl'imbarazzi di chi impegna a trattare il gravissimo argomento che vi sta dinanzi.

Ma io questa volta, invece di dolermi, mi rallegro di giungere così tardi; me ne rallegro per la causa che io difendo, perchè molte delle cose che avrei voluto dire io le dissero già gli altri assai meglio di quanto io avrei saputo; me ne rallegro per la Camera che udì migliori dimostrazioni che non sarebbero state le mie; me ne rallegro eziandio per me, poichè il mio compito ne è reso più facile e più breve, oltrechè la discussione che si è fatta sin qui contiene più di un utile insegnamento, del quale io pure potrò fare profitto.

E primo e principale fra essi, quello della calma, della moderazione, della temperanza, in una discussione che, prima che si iniziasse, formava oggetto della preoccupazione di molti. Imperocchè la Camera certo ricorda, come lo stesso presidente del Consiglio alquanti giorni addietro, quando si trattò di fissare il giorno in cui dovesse aver principio la discussione di questa legge, accennasse ei pure come fosse altamente desiderabile che gl'interessi, i quali venivano a conflitto in codesta occasione, non ci allontanassero per un momento dalla solita calma: ed io sono lieto in vedere che questo desiderio suo, che ha dovuto essere comune a tutti noi, sia stato pienamente soddisfatto.

E certo non sarà per me che la discussione esca da quei limiti di riserbo e di prudenza entro i quali si è tenuta fin qui.

Tanto più che i discorsi fino ad ora uditi ci hanno

rivelato che, a vece di essere tra noi i temuti dissensi, ci stringe concordia, anche in questo delicatissimo argomento, viemaggiore di quella nella quale dapprima osassimo sperare.

La discussione fattasi fin qui mostrò che tutti siamo concordi sui fini supremi ai quali intende questa legge; tutti siamo concordi sui mezzi sostanziali coi quali questi fini si vogliono ottenere.

Imperocchè la legge in discussione mira a questi due fini, aiutare le finanze a compiere un atto di giustizia.

E per conseguire questi due fini supremi assume due mezzi principali: ossia per aiutare la finanza impone un aumento immediato di 20,000,000 di lire sulla tassa fondiaria; e per compiere l'atto di giustizia propone la perequazione immediata di quella tassa.

Ora cotesto aumento immediato e cotesta immediata perequazione pare a me che da quasi tutti gli oratori che presero sino ad ora la parola siano consentiti.

E certamente non potrebbero essere dissentiti da me, imperocchè io non veggo come, senza venir meno al primo e principale debito d'onesto italiano, si possa negare od il chiesto aumento della imposta, o la necessità ed urgenza della perequazione.

E se fra tutte havvi provincia la quale debba credersi pronta a concedere, accettare e volere l'una e l'altra cosa, è appunto la provincia mia natale.

Non già che io creda coll'onorevole Jacini che la proprietà fondiaria nell'antico Regno di Sardegna versi dopo il 1848 in condizioni migliori di quello che siano le condizioni della proprietà fondiaria nelle altre provincie italiane.

Sono anzi persuaso che l'onorevole mio amico Jacini in questa parte andasse lungi dal vero, quando asseriva che, mentre nella rimanente Italia dopo il 1848 la proprietà fondiaria vide peggiorate le sue condizioni, le vide invece migliorate, o almeno conservate nel primitivo stato per le antiche provincie del Regno.

Quest'asserzione non è esatta e mi corre debito di rettificarla fin dall'esordio del mio dire, perchè se tutti dobbiamo essere e siamo disposti a tutti i sacrifici giusti e necessari, è pure equo e ragionevole che si apprezzi esattamente la misura del sacrificio che ciascuna parte d'Italia fa alla patria comune.

Or bene: la verità in questo argomento è che dopo il 1848 nelle antiche provincie la proprietà fondiaria venne in condizioni molto più miserabili che non fossero le sue prima di quell'epoca, e ciò per il concorso di molte e svariate cause.

Anzitutto la stessa imposta fondiaria qualche aumento lo ha ricevuto, poi si è introdotta una nuova imposta relativa a questo genere di ricchezza, quella cioè dei fabbricati discretamente gravosa, dacchè frutta poco meno di quattro milioni.

Ecco che dal 1848 al 1858 si sono create od accresciute non meno di *sedici tasse*, parecchie delle quali se non direttamente, almeno per indiretto colpivano la proprietà fondiaria.

Poi essa fu flagellata inesorabilmente da quelle due

grandi calamità che sono la crittogama e l'atrofia dei bachi, nella quasi totalità del territorio dello Stato.

Citerò in ispecie le provincie della Liguria, di Cuneo, Saluzzo, Pinerolo, Susa, Ivrea, Aosta, Biella, in tutte le quali quei due mali influssi hanno disseccato le principali sorgenti della ricchezza fondiaria, che erano appunto il raccolto del vino e quello della seta.

La riforma economica, che è uno dei maggiori titoli di gloria e di benemerenzia del conte di Cavour verso il paese, la riforma economica, quale iniziò il grande moto liberale che dovrà poi essere coronato dalla impresa nazionale unitaria, ebbe anche per effetto di peggiorare le condizioni della proprietà fondiaria.

Attuato il libero scambio, i cereali esteri fecero una grande concorrenza ai prodotti delle nostre terre. Ci guadagnarono i consumatori, che sono i più, epperò io non lamento quelle innovazioni, alle quali anzi vado lieto di aver potuto in qualche modo partecipare e contribuire.

Ma intanto se esse produssero tanti altri utili effetti, ebbero pure questa conseguenza, di rendere sempre più disgraziata la condizione della proprietà fondiaria.

Queste medesime riforme economiche generavano allo Stato un'altra grande utilità, che è quella dello sviluppo e dello incremento delle industrie e del commercio.

Ma anche questo beneficio ricolmasi in un danno abbastanza grave per la proprietà fondiaria, imperocchè sviava i capitali dall'impiegarsi nell'agricoltura, dove non trovavano compenso sufficiente, e li attirava invece in copia verso i più vistosi, i più rapidi (sebbene non sempre così sicuri ed onesti) lucri che le speculazioni industriali promettevano.

E così venne meno ai proprietari fondiari quel sussidio dei capitali per la miglioria dei fondi che prima facilmente trovavano, e ad equi patti, che ora non ottengono salvo sobbarcandosi a sacrifici esorbitanti.

A produrre quest'ultimo effetto contribuì eziandio la legge sulla libertà degli interessi; legge che io non intendo censurare, perchè la considero quale una verità economica ed un atto di giustizia, ma la quale per non produrre che effetti nuovi voleva essere accompagnata da istituti di credito fondiario; mancati questi, fu reso sempre più difficile e costoso al proprietario il conseguimento dei capitali a lui necessari per l'industria agricola. E ne abbiamo una prova luminosa nelle tavole raccolte nel 1862 dal conte di Salmour e pubblicate per iniziativa del Governo, dalle quali appare che il *debito ipotecario* gravitante sulla proprietà fondiaria nelle antiche provincie sale alla ingente somma di *un miliardo e cinquantatré milioni (Sensazione)*; mentre invece in Lombardia appena tocca i 492 milioni, e nelle provincie napoletane, con una popolazione ed una superficie che è quasi il doppio della nostra, appena supera di un milione la cifra delle antiche provincie.

Nuovo e non lieve danno ai proprietari dei fondi derivò dacchè un balzello introdotto per essere pagato,

non dalla proprietà fondiaria, ma sullo smercio del vino, cioè il canone gabellario, dovette dopo pochi anni riversarsi anch'esso sulla proprietà fondiaria, perchè mancava intieramente il raccolto del vino.

I contribuenti bene si rivolsero al Parlamento e chiesero li liberasse da quella tassa, poichè era venuta meno la materia imponibile; ma il Parlamento rispose sempre ai petenti: dobbiamo fare l'Italia, e l'Italia non si fa senza sacrifici; pagate la tassa sul vino, sebbene vino non ne abbiate più; accomodatevi come potrete, purchè entrino i sei milioni nelle casse dello Stato.

E le nostre popolazioni piegarono il capo e dissero che era giusto perchè si trattava dell'Italia, e siccome era impossibile il pagare i sei milioni sullo smercio del vino che più non si faceva, si pagarono in quasi tutto lo Stato sulla proprietà fondiaria. (*Bene!*)

E non bastava ancora! Un flagello più terribile di tutti questi doveva precipitare sui possessori di fondi già in tanti modi colpiti; voglio dire la sovratassa comunale e provinciale.

La legge permise d'imporre centesimi addizionali alla imposta prediale principale per i bisogni dei comuni.

I comuni dei bisogni n'ebbero molti. La istruzione pubblica da spingere ed ampliare, la guardia nazionale, le strade, le ferrovie, le opere idrauliche, talvolta anche la esagerazione dei bisogni, massime in quei comuni nei quali una coalizione escludeva, o poco meno, dal Consiglio i proprietari; tutte queste cause di spendere elevarono straordinariamente la sovrimposta. Basti il dire che ora generalmente eccede il 50 per cento, talvolta assume proporzioni incredibili.

Che cosa direbbe la Camera, se io le dicessi che tale dei nostri onorevoli colleghi, che vedo qui presente e il quale mi ode, può testimoniare che in taluna località chi paga per un fondo lire 400 di prediale, paga in tutto, cioè colla sovrimposta locale, lire 1400?

Queste le vere condizioni della proprietà fondiaria nelle antiche provincie; le quali però io non ho poste innanzi per dedurne ora o poi le conseguenze che le antiche provincie abbiano comechessia diritto o intenzione di rifiutarsi ad un aumento, anche immediato, dell'imposta fondiaria.

Dico invece che se vi è parte dello Stato la quale debba essere disposta anche a questo nuovo sacrificio è precisamente quella costituita dalle antiche provincie.

O ci vorreste dunque credere capaci di rinnegare tutto il nostro passato? Di venir meno alla memoria del Re martire, che tutto sacrificò per ispingerci in quella via che doveva guidarci all'unità d'Italia?

Potrebbero le provincie piemontesi negare questo nuovo sacrificio, senza rendere vani ed inutili tutti quelli fatti fin qui?

Come? Avremo per sedici anni sovrapposta tassa a tassa, balzello a balzello; avremo a furia di nuovi e cresciuti carichi raddoppiate le entrate; avremo ad un

tempo quintuplicato, sestuplicato il nostro debito pubblico, tutto questo per fare l'Italia; poi, vicini già alla meta, ci lasceremo sopraffare da una inopportuna fiacchezza o sfiducia, e negheremo di dare l'ultimo passo?

Il Piemonte che ha dato così belli esempi a tutta Italia, potrebbe ora volerli perduti? E sarà stato sparso indarno il sangue di tanti prodi figliuoli delle antiche provincie, caduti da forti, coll'armi in mano, pugnando per il riscatto d'Italia, da Goito e Pastrengo a Palestro e San Martino?

No, credetemelo, non è alcuno nelle antiche provincie, il quale voglia imitare quel padre di famiglia che, dopo avere messo le fondamenta ed alzate le mura, e condotto pressochè al termine l'edificio, che prese a costruire per sè e per i suoi, vinto ad un tratto da un inconsulto e sciocco spirito d'economia si nieghi a fare l'ultima spesa per coprire l'edificio che ha già quasi ultimato, e sciupi così per una miserabile grettezza finanche i capitali da esso sino a quel punto impiegati. (*Bene!*)

Nè meno giusta, o meno necessaria, o meno urgente può parere ad alcun Piemontese la perequazione.

Anzitutto non è in Italia provincia che più di noi ne abbisogni; noi siamo i più sperequati fra gl'Italiani. Ma inoltre la perequazione generale della tassa fondiaria è divenuta per noi un debito d'onore verso i nostri fratelli delle altre provincie italiane.

Quando noi abbiamo detto ai nostri fratelli delle altre provincie: alleggeriteci il peso delle tasse che gravitano sopra di noi, prendete voi pure una parte di questo nostro carico; quando abbiamo introdotto la tassa registro, quando si è votato il dazio consumo, quando si è votata la ricchezza mobile, sempre fu dichiarato alle altre provincie italiane che in compenso di questi sacrifici nuovi che loro s'imponevano, sarebbesi prontamente fatta la perequazione fondiaria.

I Piemontesi non sono soliti a dimenticare o violare le promesse; niuno è tra loro il quale possa avere in pensiero di venir meno, come che sia, ad un obbligo così solennemente contratto.

Nessun dubbio adunque che, per parte dei rappresentanti delle antiche provincie, il consenso all'aumento dell'imposta, ed alla perequazione sarà unanime, massimechè, mentre per una parte il solo riflesso che noi spendiamo allo incirca un milione al di più di quanto entra nelle casse dello Stato, deve persuadere a tutti la urgenza di accrescere le entrate, d'altro canto non si può dire che lo aumento proposto sia eccessivo per l'Italia.

Con esso pagheremo in conclusione da 120,000,000; la rendita netta della proprietà fondiaria in Italia ascende, secondo i calcoli più moderati, a 872,000,000; altri la fa salire a 1,053,000,000.

Ora, la proporzione fra i 120 ed 872 non si può dire che sia eccessiva.

Anzi il peso che riesce troppo grave, è lo squilibrio che risulta dalla sua distribuzione troppo disuguale.

Bensì vuolsi avvertire come i deputati che nacquero nelle antiche provincie si trovino in condizione eccezionale e difficile forse più che non sia quella dei nostri colleghi rappresentanti delle altre provincie; difficoltà maggiore e speciale che nasce da due circostanze.

L'una, che l'effetto della perequazione quale è proposta sarebbe che le antiche provincie si assumano un peso assai maggiore con la tassa fondiaria. E qui dirò che io pure sono convinto che, comunque si faccia la perequazione, il suo risultato finale dovrà essere quello di accrescere in parte l'attuale imposta fondiaria; ma appunto perchè noi pure preveggiamo che questa sarà la conseguenza ultima del conguaglio, appunto perchè onestamente dobbiamo dichiarare che questa sarà la sua conseguenza finale, ne nasce in noi la necessità di fare, per quanto sia in noi, che la discussione e la votazione della presente legge riescano tali che le popolazioni chiamate per essa a sopportare un nuovo aggravio abbiano la convinzione che quest'aggravio è giusto, è necessario.

Noi troviamo incompleta sinora la discussione, non ancora abbastanza svolta e trattata la materia, non già perchè a noi manchi ancora qualche elemento di convinzione in ordine alla necessità dell'aumento e della perequazione, ma sì perchè questa convinzione che già è in noi, non possiamo finora credere che sia ancora passata nell'animo della generalità dei contribuenti.

E questa è la ragione di talune osservazioni, e di talune proposte che io od altri veniamo in questo recinto facendo; le quali mirano tutte a questo scopo unico e solo, di rendere cioè tale la legge che possa nella convinzione generale essere reputata giusta e necessaria la legge della quale trattasi ora.

E qui è d'uopo vi sia presente al pensiero una circostanza che voi saprete degnamente apprezzare.

In queste provincie da sedici anni le popolazioni sono avvezze ad amministrarsi da sè medesime, per mezzo dei loro rappresentanti.

Da sedici anni qui l'opinione pubblica governa il paese. Da sedici anni tutti si sono avvezzi a rendersi conto di quello che intorno a loro succede.

Per le nostre popolazioni il numero non è ragione sufficiente, ed hanno scossa da un pezzo la fede nello *ipse dixit*. Esse esaminano, ponderano, giudicano.

E quello stesso insolito moto, quelle produzioni numerosissime, quel principio di agitazione, che a proposito di questa legge si manifesta nelle antiche provincie, non è movimento, non è agitazione (ed io ne posso parlare con sufficiente cognizione di causa perchè vi ho pur la mia parte) diretta dal pensiero di riuscire al rigetto della legge, ma sì allo incontro essa ha per unico movente la poca fiducia che finora ispira il progetto ministeriale, e la persuasione che il sistema da esso proposto sia in taluna parte difettoso così, da non poter essere accettato tal quale.

Voi quindi, o signori, già potete sin d'ora arguire su quale terreno io intendo porre la questione, e dentro

quali limiti io sia per mantenere la discussione per quanto da me dipenda. Mio proposito è di esaminare se la legge, non nella sua sostanza, perchè nella sua sostanza, cioè tanto in ragione ai due fini che si propone, come in ordine ai due mezzi cardinali coi quali vuole conseguirne l'attuazione, nella sua sostanza, dico, per me la legge è già dimostrata abbastanza buona e necessaria, ma sì invece il dubbio esiste ancora sulle condizioni, a mio avviso, non sostanziali di questa legge, sul modo cioè di fare la perequazione.

E qui io domando alla coscienza di tutti voi, se, avuto riguardo allo stato in cui oggi ancora si presenta la quistione, non sia lecito, non sia onesto il dubbio intorno ai mezzi di attuazione della legge, intorno cioè al modo di far la perequazione mediante i riparti regionali.

Questa proposta di legge, o almeno il lavoro che doveva poi concretarsi da tale proposta di legge, fu iniziato da un ministro, continuato da un secondo, e poi compiuto da un terzo, gli onorevoli ed egregi signori Bastogi, Sella e Minghetti. Or bene, cosa è accaduto?

Di questi tre ministri, che hanno avuto parte nel lavoro preparatorio della legge, già uno udimmo, l'onorevole Sella, il quale accenna voler presentare un progetto che muta sostanzialmente la proposta di legge.

L'altro fra questi ex-ministri, l'onorevole Bastogi, non formulò fin qui veruna pubblica proposta, epperò non posso dire che già sia in modo autentico accertata l'opinione sua; ma, riferendomi alle voci che vanno attorno, io lascierò che ciascheduno consideri, se possa l'ex-ministro Bastogi credersi disposto ad accettare tal quale questo progetto di legge.

Rimane, dei tre progenitori della legge, l'egregio ministro Minghetti, il quale è arrivato al potere dopo che era stata nominata dal suo predecessore la Commissione, e dopo che quella Commissione aveva fatto un lavoro preparatorio di lunga lena.

Egli ha potuto scegliere fra i vari sistemi (ed eran molti), intorno ai quali la Commissione stava battagliando. Ma anch'egli era stretto dalla fretta di preparare qualche cosa al Parlamento. Epperò si attenue ad un sistema, sul valor del quale già vi potete credere abbastanza illuminati dalla viva e saliente dipintura che ne fecero i vari oratori che mi hanno preceduto.

Ed io attenderò che il signor ministro abbia parlato per saper com'egli la pensi: e più specialmente se perseveri nel concetto di averci portato innanzi un sistema così perfetto in ogni sua singola parte, che nessuna modificazione vi si possa introdurre. Ma finchè questa dimostrazione non è data, rimane inconcusso il fatto che sopra i tre ministri, i quali ebbero parte nella preparazione di questo progetto, i due che hanno abbandonato il potere lo avversano ora e lo combattono, il che certamente significa essere ora l'uno e l'altro convinti che questo progetto non si può, non si deve accettarlo, quale si presenta.

Lungi da me il pensiero di augurare all'egregio Min-

ghetti, della cui amicizia mi onoro, che ei pure debba fra breve abbandonare il potere. Desidero che egli vi rimanga a lungo, e tanto almeno da poter compiere quel suo piano per il quale ebbe la rara ed ammirabile prudenza di domandare quattro anni. (*Si ride*) Ma se mai per alcuna causa accadesse che l'onorevole Minghetti lasciasse il portafoglio, io non so se egli pure, quando non avesse più l'incubo naturale in un ministro delle finanze, di veder finita quest'opera così ardua della perequazione, non so, dico, se egli pure non farebbe come gli altri suoi predecessori, i quali, dopo aver cessato di esser ministri, hanno cominciato a trovare che il progetto non era in ogni sua parte ottimo ed accettabile.

Passiamo dai ministri alla Commissione governativa.

Non eridiate, o signori, che io voglia tentare di rifar male un lavoro che altri ha già fatto così bene. Non vi parlerò io dei lavori di quella Commissione: solo voglio ricordar questo fatto che in una Commissione composta di dodici o quattordici persone, abbiamo visto, tra principali e secondarie, mettersi innanzi, se non erro, sette proposte.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Nove!

BOGGIO. Nove! Meglio ancora. Ringrazio il signor ministro della rettifica, e me ne valgo.

La Commissione parlamentare non conta che nove membri; ma anche qui (salva una seconda rettifica dell'onorevole ministro, che sarà la ben venuta) troviamo che fra principali e secondarie, sono per lo meno cinque le proposte già annunziate.

Ora io vi domando, o signori, quando il paese vede che tre ministri successivamente, poi una prima Commissione, e quindi una seconda, non riescono a mettersi d'accordo e generano una sequela di progetti così numerosa che necessariamente conviene conchiudere non essersene trovato uno che portasse con sè un sufficiente grado di bontà, e si che i primi e secondi commissari erano tutti accesi da vivissimo desiderio di far bene e presto, e non trovavano gli uni per gli altri una grandissima deferenza; cosicchè nuotavano in pieno mare di transazioni. (*Si ride*)

Se malgrado ciò il paese vede che non sono mai riusciti a mettersi d'accordo almeno in quattro o cinque potrà esso avere una fiducia assoluta in questo sistema? Non sarà il paese tentato a domandare a sè stesso: ma se questo è proprio il sistema buono, il sistema preferibile, come va che non raccoglie e ravvicina un maggior numero di suffragi?

Ma se questo progetto di legge in seno alla Commissione fu sempre una specie di pomo della discordia, accenna ora almeno, dacchè fu introdotto in Parlamento, a riunire qualche più notevole quantità di voti?

La discussione dura da otto dì; abbiamo udito fin qui dieci oratori: di questi gli uni hanno detto addirittura che bisognava respingere tutto; sono però pochissimi. Altri ha invece affermato che può accettarsi tale o tal'altra base del progetto, che è d'uopo riformarlo radicalmente.

Fuvi però alcuno che parlò in senso più favorevole al progetto; ma questi medesimi non l'approvano in modo assoluto.

L'onorevole Galeotti, per esempio, per citarne uno, che cosa vi ha detto? Vi consigliò ad accettare il progetto, ma però egli fece al tempo stesso talune riserve dirette ad ottenere più tardi varie modificazioni. E non gli bastò; giacchè quando fu alla conclusione del suo discorso, egli non vi disse: votate questa legge, perchè è buona, è giusta, è salutare, ma sì all'incontro egli disse: badate che voi siete in una alternativa; voi dovete accettare o respingere la legge; il male che ne deriverebbe al paese, politicamente e finanziariamente, respingendola, è molto più grave di quello che ne verrà accettandola; ossia, lo stesso onorevole Galeotti, l'oratore più favorevole alla legge, ve la raccomanda non quale un bene, ma quale un male minore.

E non ha torto. Io pure, quando non vedessi alcun altro progetto attuabile, quando non trovassi altro modo di soddisfare ai bisogni della finanza, io pure, piuttosto che negare all'erario il sussidio di cui abbisogna, ed alle altre provincie d'Italia la perequazione che abbiamo loro promessa, io pure direi: rassegniamoci, votiamo questa legge.

Ma, siccome una modificazione è in essa possibile, noi dobbiamo essere vieppiù disposti ad introdurla dopo il risultato della discussione fattasi fin qua.

Pensate, o signori, che sopra dieci oratori i quali fino ad ora hanno parlato, non uno si sentì il coraggio di consigliare la Camera ad accettare il progetto tal quale è proposto; non uno vi fu che credesse potersi dare tale consiglio!

E quasi tutto questo fosse poco, ecco che l'onorevole signor ministro vuole esso medesimo dare il colpo di grazia a questa legge mal capitata!

Il colpo di grazia, me lo perdoni il signor ministro, me lo perdoni l'onorevole mio amico il commendatore Rabbini, il colpo di grazia lo ha dato l'onorevole presidente del Consiglio colla scelta che fece del commissario regio. (*Viva ilarità*)

Il commissario Rabbini è certamente l'uomo il più competente che abbiamo nelle antiche provincie per capacità e studi in materia di catasto; egli consacrò tutta la vita a questo genere di lavori: egli ha avuto il merito o la colpa di far prevalere nel 1854 nel Parlamento subalpino, contro quell'illustre personaggio che gli sta ora al fianco come ministro, l'onorevole Menabrea (*Ilarità*), il sistema del catasto stabile; ma sono appunto tutti questi precedenti e queste qualità dell'onorevole Rabbini che dovranno farlo considerare come l'ultima persona alla quale fosse da affidare la difesa della legge attuale.

Invece l'onorevole ministro delle finanze, quando ebbe nominato l'egregio commendatore Rabbini a commissario per questa legge, sapete voi che cosa ha fatto? L'altro ieri l'onorevole Jacini evocava un ricordo dei miti greci, vi ricordava la Circe antica, dicendovi saper egli che stavasi elucubrando, a proposito di questa

legge, una mozione che sarebbe la Circe degli emendamenti.

Io, a dir vero, non so ancora in che cosa consista questa famosa proposta, che deve mutare in bestie chi l'accetti; (*Ilarità*) ma questo so, che l'onorevole Minghetti, senza essere una Circe, nominando l'onorevole Rabbini commissario regio per questa legge, lo ha trasformato in Penelope. (*Ilarità generale*)

Infatti, non altrimenti egli può esercitare l'ufficio di commissario regio in questa legge, salvo che lavorando a disfare tutto ciò che egli ha sempre lavorato a fare per l'addietro.

Imperocchè questa legge, quale ci viene proposta, s'informa ad un principio che è in radicale opposizione con tutto ciò che il commissario regio, commendatore Rabbini, ha sempre pensato, detto ed operato in materia di catasti.

E non risalirò fino al 1854; perchè dal 1854 al 1864 sono passati dieci anni, e dieci anni di costanza in una opinione per i tempi che corrono sarebbero forse una pretensione eccessiva. (*Si ride*)

Ma l'egregio commendatore Rabbini per accettare questo ufficio di commissario dovette adattarsi ad abdicare benanche le opinioni, le speranze, o forse egli già comincia a dire le illusioni che aveva nel 1863.

E per fermo io tengo qui un grosso volume che molti di voi avranno, m'immagino, avuto la pazienza che ho avuto anch'io di leggere per intero; il volume degli Atti della Commissione governativa.

Or bene: eccovi otto o dieci passi, nelle pagine di questo volume, nei quali l'egregio commissario Rabbini afferma che il prendere per base della perequazione fondiaria il valor venale è assumere un criterio scientificamente erroneo, (*Movimenti*) un criterio economicamente falso, un criterio il quale ci deve condurre nonchè all'errore, all'ingiustizia; questo il commendatore Rabbini nella Commissione ha costantemente detto e sostenuto.

Ora io vi domando, quale impressione questa nomina dovette fare sugli increduli, sugli scettici, sui pirronisti? (*Si ride*) Poichè quanto a voi o quanto a me la nostra opinione è formata; l'onorevole Rabbini può bensì esser trasformato in Penelope dal ministro delle finanze, ma non aspira certo all'infallibilità papale o non papale. Per conseguenza da uomo onesto e coscienzioso qual è, ha potuto benissimo credere fino al termine dei lavori della Commissione per la legge, che il valore venale fosse una falsa base; ha potuto credere nel 1854 che il sistema dei catasti fosse il solo sistema buono; e poi ha potuto benissimo dal dicembre o novembre del 1863 in poi riedersi e mutar affatto opinione; perchè le ragioni addotte dai suoi colleghi della Commissione, perchè gli esperimenti fatti lo persuasero che egli era nell'errore.

Diffatti egli vi diceva l'altro giorno: signori miei, voi mi fate un rimprovero, perchè ora vengo a di-

fendere un progetto fondato sopra criteri che io ho sempre combattuto; ma che cosa volete? Io veramente la pensava diversamente, ma quando ho visto che tanto prendendo la mia strada dei catasti delle varie provincie, cogli aumenti e colle diminuzioni, come prendendo l'altra strada del valor venale, si arrivava al medesimo risultato, mi sono convinto, che come tutte le strade conducono a Roma (speriamo che i nostri ministri troveranno quella che vi ci conduca anche noi) (*Ilarità*), mi sono convinto, che, come tutte le strade conducono a Roma, così anche tutti quei diversi sistemi erano ugualmente buoni.

Buono è il mio, buono è il loro: dunque facciamo un'altra transazione, e sia un affar finito. (*Ilarità — Bravo!*)

Certo, in un mondo di brava gente, dove tutti fossero scevri da ogni malizia, questo ragionamento sarebbe ottimo, ma in mezzo a pirronisti (ed il commissario regio, per poco che pratici le aule legislative, vedrà che gli scettici qua dentro sono molti), in mezzo a pirronisti che cosa succede?

Succede che vien fuori questo altro ragionamento. L'egregio commissario Rabbini, dopo tanti studi che durano da dieci anni almeno, a che cosa è riuscito? A convincersi che il suo sistema non era buono, o, se non altro, non era il solo buono; in altri termini egli si è accorto ora che ha sbagliato per dieci anni, finchè cioè credette che la sola via di salute fosse quella del catasto stabile. E non si può temere che sbagli anche adesso, quando crede che la via di salute stia nel valore venale? Cosicchè avrebbe errato allora, ed ora e sempre. (*Ilarità e movimenti*)

Diffatti io non so quale replica si possa fare alle stringenti argomentazioni che prima l'onorevole Lanza, poi altri oratori dopo di lui, hanno fatto contro questo sistema fondato sul valore venale.

Io non ripeterò i loro argomenti, la Camera li ha uditi ed apprezzati: ma le esprimerò invece una mia impressione.

Quando l'onorevole Lanza ebbe finito il suo discorso, prese a parlare l'onorevole Jacini, il quale io stimo molto competente in questa materia, perchè in epoca nella quale non era concesso il servire altrimenti la sua provincia natale, egli spendea il tempo, scupato da altri nell'ozioso godimento degli agi della vita, a studiare le condizioni speciali della proprietà in Lombardia, ed in quella occasione egli ha dovuto certamente allargare la sfera delle sue indagini ed approfondire anche l'argomento della tassa fondiaria in genere.

Or bene; quando sorse a parlare l'onorevole Jacini, io mi sono detto: siccom'egli difende il progetto di legge, procurerà certo di confutare le argomentazioni dell'onorevole Lanza, almeno in quella parte che tocca il culmine della legge, cioè il criterio del valore venale. E gli prestat tutta la mia attenzione.

Ebbene, che cosa mi è toccato udire dall'onorevole Jacini?

Egli disse: io voleva fare la dimostrazione dell'errore degli argomenti addotti dall'onorevole Lanza, ma siccome so che la farà il commissario regio, gliene lascio la cura.

Ingannato in quella mia prima aspettazione, io sperai allora nell'onorevole Rabbini, ed attesi con molta impazienza, che sorgesse egli a trattare quell'argomento, a far svanire i miei dubbi.

Ebbene il commissario regio si alzò e disse: ho pensato un momento, se dovea combattere l'onorevole Lanza; poi ho conchiuso esser meglio lasciarne la cura all'onorevole relatore! (*Ilarità prolungata*)

Così l'onorevole Jacini mi rimandò al commissario regio, questi al relatore; io sono stato alquanto perplesso, poi, temendo che anche il relatore mi rimandasse a qualche altro, (*Si ride*) mi son deciso a continuare ad aver piena fede nelle argomentazioni dell'onorevole Lanza, che nessuno degli oratori ministeriali credette di potersi accingere a confutare.

A molti titoli impertanto il progetto di legge, in quella parte che vorrebbe perequare mediante un riparto regionale, si mostra sotto luce sfavorevole, ed è accompagnato da precedenti che certo non lo raccomandano.

Ripudiato da quegli stessi che ne furono i primissimi autori, palleggiato nella prima Commissione fra nove proposte diverse, e nella Giunta parlamentare fra sei o sette, e stentatamente riconosciuto dai suoi stessi difensori che fanno le mostre di aiutarlo per compassione, più che per inclinazione, il sistema di riparto che ci si propone viene innanzi sotto mediocri auspici.

Pur tuttavia non dirò che queste prevenzioni giustificano la condanna del sistema; mi affretto a riconoscere che questi non sarebbero motivi abbastanza seri, se isolati, per negargli il voto; ma, se non altro, quei sintomi rendono singolare ed inammissibile la pretesa che abbiasi quella base di riparto a rispettare come il sommo della perfezione possibile in materia di tassa fondiaria, cosicchè entro i limiti da quello segnati si debbano piantare le colonne d'Ercole della perequazione.

Epperò, conchiuderò da quelle premesse, essere di somma necessità che bene si esaminino se il progetto che ci viene presentato, non abbia, per avventura, difetti così gravi e radicali, quali già sin d'ora sembra dovrebbonsi supporre in esso esistenti per il modo vizioso con cui è venuto al mondo, e per il contegno poco edificante che di poi vi ha tenuto.

Il che io non dico per aprirmi la via a proporre, senz'altro, il rigetto della legge, se in realtà l'epoca di questo progetto chiarisca erroneo e fallace il sistema che esso vorrebbe introdurre.

No, o signori, penetrato qual io sono delle supreme necessità della patria, quando pure sia dimostrato che il sistema di riparto a voi proposto sia radicalmente vizioso, io non vi dirò: respingiamolo; sì all'incontro vi dico: lasciamo le cose quali ora sono. Ma esami-

niamo il progetto, e se in esso troviamo parti cattive, vediamo, se e come si possano modificare. Qualora non si possano modificare, accettiamole anche coi loro difetti, perchè è impossibile di conservare lo stato attuale di cose: è impossibile, se non per ragioni finanziarie, certo per ragioni politiche.

Ma d'altro canto se vi fosse modo di correggere le parti difettose del progetto e migliorarlo, perchè ricuseremmo di ciò fare? Massimechè se mai fu discussione nella quale abbia potuto la Camera esser libera ne' suoi apprezzamenti è certamente questa, posciachè mai la questione ebbe un carattere più impersonale.

Qui non è questione nè di ministro, nè di Ministero; il progetto è elaborato da una Commissione che neppure fu creata dal ministro attuale, anzi neppure dal suo immediato predecessore. Per trovarne l'autore convien risalire al terzo grado di generazione. (*Si ride*) Il ministro adunque è fuori causa; egli al più potrebbe porre la questione di Gabinetto, se alcuno venisse formulando una mozione tendente a negargli i venti milioni d'aumento che in nome delle finanze ci domanda, perchè negar l'aumento sarebbe negar non solo fiducia a lui, ma al Governo ciò che gli è necessario per amministrare il paese.

Ma semprequando le opinioni circa il modo di operare la perquazione possano incontrarsi sopra un terreno in cui i venti milioni sieno concessi, e concessi subito, la questione politica non ha più ragione di essere, la questione ministeriale non può più essere proposta.

Ecco perchè io credo di potere liberissimamente entrare nelle indagini della bontà intrinseca del progetto di riparto.

Esso contiene due grandi concetti e due grandi mezzi di esecuzione, più un mezzo secondario.

Sui due grandi scopi della legge, che sono il fare giustizia e dare aiuto alle finanze, e sui due grandi mezzi di esecuzione è completo l'accordo.

E siamo pur d'accordo su quest'altro punto che il contingente complessivo debba essere fisso, perchè è necessario che il Ministero sappia fin d'ora che l'imposta fondiaria gli darà quella tale somma determinata.

Il che io dico, perchè avendo io presentato un progetto per consegne, non vorrei che taluno ne inferisse che io per avventura non accetti il contingente fisso.

Il contingente deve essere fisso anche col sistema delle consegne, col quale benissimo può conciliarsi. Le difficoltà, i dissensi allora solamente cessano, quando si tratta di definire il modo di riparto di questo contingente fisso.

Questo contingente stesso voi lo domandate non più al contribuente individuo, ma a tutti gli otto o nove enti complessivi che abbiamo nel linguaggio nostro comune chiamato regione; allora mi sembra che voi andate incontro a talun pericolo, ed operate in contraddizione al vostro scopo; voi insomma adoperate

un mezzo che non è idoneo al fine che voleste conseguire.

I pericoli che possono essere in un riparto regionale, ed i quali avrebbero un carattere politico, già li accennò altro oratore di me ben più autorevole, di me ben più competente, e per conseguenza su questo punto non insisterò, chiedo solo venia alla Camera di rassegnarle due osservazioni in proposito.

L'onorevole Rattazzi non fu il solo che nel riparto regionale vedesse un pericolo politico; la più parte degli oratori fin qui uditi hanno espressa questa medesima opinione, e fra questi taluni che non sono punto avversi al Ministero, quale, se non vado errato, lo stesso Lanza.

Però questo inconveniente o pericolo politico del riparto regionale non consiste per noi nella ipotesi che faceva l'altro giorno l'onorevole commissario regio. A quella ipotesi egli rispondeva vittoriosamente; ma il male è che essa era in tutto fuori della questione.

Il commissario regio vi dicea venerdì recargli molta meraviglia che taluno accusasse il riparto regionale della fondiaria di aver un carattere politico, e di poter come tale dare luogo a gare politiche. E soggiungeva che se il riparto venne fatto sopra nove unità, ciò accadde non perchè siensi considerate come esistenti nove divisioni politiche, ma sì invece perchè la intera Penisola si mostrò partita in nove zone o sezioni catastali, o, come egli li chiama, nove enti catastali.

E sia pure: fin qui l'onorevole Rabbini avrà pienissima ragione; ma io non penso che l'onorevole Rattazzi abbia voluto mai accusare le intenzioni dell'onorevole Rabbini o della Commissione.

RATTAZZI. (*Fa segni d'assenso*).

BOGGIO. E per certo non è stato mai mio pensiero, mentre pur fui, credo, il primo ad accennare ai pericoli del riparto regionale, nè fu mai nel pensiero dell'onorevole Lanza di accusare alcuno che si fosse proposto un riparto regionale della tassa fondiaria col proposito di cercare il fantasma delle nostre divisioni politiche.

Quando io od altri diciamo che da tale riparto regionale possono nascere inconvenienti politici, non si riferisce il nostro pensiero a ciò che possa succedere in questo recinto, ma esso guarda invece quanto potrà accadere fuori ed oltre di esso.

No certo, io non sarò mai così ingiusto verso gli onorevoli personaggi dei quali mi vanto di potermi chiamare collega; non sarò mai così ingiusto verso un solo di essi da credere, che in occasione di questa legge alcuno possa dimenticarsi di essere deputato italiano per ricordarsi solamente di essere siciliano, piemontese o toscano.

No, non è in questo senso che io intendo la cosa.

Certo anche in questo recinto, pur troppo, potrà nascere qualche inconveniente se la Camera decide di passare alla discussione degli articoli della legge sulla

base del riparto regionale; sarà inevitabile questo inconveniente che, cioè, noi, i quali finora nella discussione generale esaminiamo la legge come deputati italiani, discutendo in seguito gli articoli saremo tratti dalla forza naturale delle cose, più potente che ogni nostra buona intenzione, a ricordarci più del nostro circondario elettorale che non dell'Italia.

Lotteremo fra di noi non più per il concetto generale della legge e per la prevalenza di uno sopra altro sistema, di uno sopra altro principio, ma si invece per quella di uno sopra altro interesse locale.

E così le nostre discussioni non avranno più quel carattere di generalità, di universalità; in una parola quel carattere esclusivo d'italianità che, per il decoro stesso della rappresentanza nazionale, noi dobbiamo desiderare di conservar loro in ogni momento.

Ed a misura procederemo oltre, quest'inconveniente si farà più grave e spiccante, perchè dopo avere cominciato a lottare fra di noi per il conflitto degli interessi fra regione e regione, si troveranno di fronte nei sub-riparti gli interessi delle provincie e dei circondari, e la lotta, mentre si andrà sempre rimpicciolendo nella sostanza, correrà pericolo di farsi sempre più viva e ardente nella forma.

Eppure questo non è il danno maggiore che dal riparto regionale politicamente si teme. Il maggior danno si sentirà dopo, ossia per la attuazione della legge.

Infatti, operato il riparto a questo modo, la conseguenza pratica sarà che regione per regione ci faremo i conti addosso. È forza prendere gli uomini quali sono.

Or bene, questa sarà la conseguenza inevitabile di tale sistema, anche per la stessa condizione geografica d'Italia, poichè fin anche questa benedetta geografia viene a gettarsi fra noi per creare un imbarazzo di più. Se le zone che, secondo il progetto di perequazione, dovranno essere sgravate, fossero tutte coerenti l'una all'altra, e viceversa fossero tra di loro vicine le zone aggravate, l'inconveniente sarebbe molto minore; ma invece, per la costituzione geografica d'Italia, succede che le troviamo fra di loro appaiate, in modo che ogni zona sgravata è a fronte d'una zona aggravata colla quale confina. Così il Piemonte è limitrofo alla Lombardia, la Toscana all'ex-Pontificio, la Sicilia al Napolitano. Senza entrare in maggiori particolari, a me basta enunciare questo fatto che è notorio. Or bene, questa circostanza renderà più prossimo e più grave il pericolo. Gli abitanti di una zona aggravata faranno continui paragoni con quelli della zona vicina stata sgravata.

Siccome non vi son paragoni più irritanti di quelli che si riferiscono ai conflitti d'interessi materiali, così è ben naturale che questi paragoni non potranno avere per effetto d'aiutare molto la reciproca affezione e simpatia degli Italiani tra di loro. Essi costituiranno se non un pericolo gravissimo, certo una difficoltà di più che noi medesimi ci saremo divertiti a

creare, una difficoltà di più che dovranno poi combattere Parlamento e Governo, e con essi tutti gli onesti patrioti.

Or bene: mentre Governo e nazione hanno tanto a fare per giungere al compimento dei loro destini, in momenti così critici quali sono questi nei quali viviamo; mentre nemici palesi e nemici segreti ci attraversano in ogni modo la via, mi sembra che lo adoperarci noi medesimi ad aumentare le difficoltà della nostra situazione non sia punto opera savia o patriottica.

Ecco sotto quale aspetto io ravviso un pericolo politico nel riparto della tassa per regioni.

Ed a questo proposito dirò ancora francamente alla Camera che mi ha grandemente colpito l'osservazione fatta l'altro giorno dall'onorevole Rattazzi in ordine alla incostituzionalità di tale riparto.

Quell'argomentazione sua mi riuscì affatto nuova. Io non avea punto saputo avvertire prima al gravissimo dubbio costituzionale che egli ha sollevato, ma udito il suo ragionamento io sto ora grandemente in forse circa la competenza nostra a votare un riparto di tassa per regione.

L'onorevole Rattazzi vi ha detto che tale riparto non può essere conforme allo spirito ed alla lettera dello Statuto. Ed io pure ho considerato che quando lo Statuto dice che i singoli cittadini contribuiranno in proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato, evidentemente ha voluto dir questo, che ogni individuo faciente parte del regno retto dallo Statuto ha il diritto acquisito, in forza dello Statuto medesimo, di non pagare mai sui propri averi più di quanto paghi qualunque altro cittadino che faccia pure parte dello Stato.

In altri termini, la proporzione deve correre tra individuo ed individuo; ogni cittadino contribuente deve trovarsi in rapporto coll'universalità di tutti gli altri cittadini contribuenti, senza distinzione di regione o di provincia. Il Torinese deve pagare nella stessa proporzione del Milanese, del Parmigiano, del Bolognese, del Palermitano.

Ma se voi fate il riparto per regione, il concorso, il contributo non ha più luogo fra i cittadini di tutto lo Stato, ma solo fra quelli della regione; e così non più fra Piemontesi, Milanese e Siculi, ecc., ma si invece il Piemontese concorre solo col Piemontese, il Siciliano col Siciliano, e via dicendo.

E siccome nell'allegare a ciascuna regione la sua quota, è impossibile ottenere l'esattezza matematica, così i cittadini di una regione saranno gravati sproporzionalmente a quelli di altra regione, e pagheranno più di quanto dovrebbero pagare. Così, per esempio, l'onorevole Jacini diceva, ai dì scorsi, che la Lombardia, anche fatta la perequazione proposta, continuerà ad essere più aggravata delle antiche provincie, malgrado l'aumento a queste attribuito. A dir vero, questa asserzione mi sembra un po' avventata, e quasi non comprendo come, tolto via già il 33 per cento, e sgravata ora di nuovo, la Lombardia possa rimanere

pur sempre colpita più gravemente che non le antiche provincie.

Ma poniamo pure che sia, che cosa ne avverrà?

Che col sistema regionale di riparto sarà violato lo Statuto rispetto ai cittadini lombardi. Infatti, se sarà vero che ogni cittadino lombardo pagherà in proporzione di ciò che paga ogni altro cittadino pure lombardo, e potrà dire a se medesimo: io so che non c'è altro lombardo che paghi meno: non potrà invece dire altrettanto di tutti i suoi connazionali delle altre provincie; anzi verrà tosto a conoscere come egli in proporzione pagherà più di quanto paghi il Napoletano o il Marchigiano. Il che dimostra chiaramente che si va contro allo Statuto, il quale vuole che il Milanese paghi colla stessa proporzione del Palermitano e del Bolognese; e invece coll'attuale progetto di legge viene alterata fra individui ed individui, fra contribuenti e contribuenti quella proporzione che lo Statuto ha voluto stabilire, perchè lo Statuto ha preso per base, per criterio, per fondamento la proporzionalità di ogni contribuente verso tutti gli altri, e invece il progetto in discussione toglie alla proporzionalità il carattere nazionale per convertirlo in regionale.

Sotto questo aspetto, l'appunto mosso dall'onorevole Rattazzi mi sembra molto serio, e vuol essere preso dalla Camera in grandissima considerazione.

Altro io non dirò, in ordine ai pericoli politici, che possono venire dal sistema propostoci: ma io vedo in esso un altro inconveniente, che tocca più da vicino l'argomento principale della legge, cioè la pubblica finanza. Col sistema propostoci, confondendosi insieme due cose che per la loro stessa natura mi sembra debbano sempre andare disgiunte. Noi vogliamo ad un tempo dare un maggior sussidio di 20 milioni all'erario, e riordinare, sopra basi nuove, l'imposta fondiaria. Or bene, qualunque legge d'imposta è necessario venga maturamente esaminata e discussa, affinchè tutti si persuadano che è giusta e necessaria. E così essa porta con sè la necessità di una discussione piuttosto lunga. All'incontro, una legge di sussidio, una legge, colla quale si voglia dare all'erario un aiuto di quindici, di venti o più milioni, questa legge, nell'interesse finanziario, deve essere votata colla massima rapidità: la ragione ne è evidente.

L'Europa che sta guardando a ciò che noi facciamo, l'Europa che in molte parti del nostro riordinamento ha già dimostrato di avere molta fiducia nell'Italia, sta ancora, non dirò dubitosa, ma almeno sollecita guardando al modo che noi teniamo per risolvere il problema finanziario; l'Europa domanda ancora ogni giorno a sè stessa se la nazione italiana sia proprio disposta a fare tutti quei sacrifici che sono indispensabili per ricondurre l'equilibrio nelle sue finanze.

Or bene, quando al Parlamento si presenta una legge che deve sulla tassa fondiaria dare 20 milioni di più al tesoro, se questa legge è fatta in modo da portare con sè la necessità di una lunga discussione, ne

viene questo danno finanziario che l'opinione pubblica europea, che non guarda tanto pel sottile, ma che guarda, direi, solo al fatto cronologico, vedendo che il Parlamento ha discusso tre o quattro settimane prima di votare l'aumento, ne conchiude che il paese con difficoltà si è determinato a questo sacrificio. Sarà un rimprovero non meritato, poichè il tempo fu impiegato non a discutere se si dovessero accordare i 20 milioni, ma bensì per lo esame del sistema del riordinamento dell'imposta; ma l'opinione pubblica europea, la quale, lo ripeto, non sa fare la sottile distinzione, proverà dall'indugio una spiacevole impressione, e giudicherà meno pronto il paese di quello che realmente esso sia nel sobbarcarsi a quei sacrifici necessari, e ne scapiterà il nostro credito, perchè la fede nella importanza ed efficacia dei sacrifici è proporzionata sempre alla spontaneità e prontezza con le quali si compiono.

E questa considerazione ha pur essa sull'animo mio un certo peso; epperò ho voluto accennarla alla Camera: la Camera la apprezzerà, la Camera giudicherà.

Ma questi inconvenienti che pur già sono assai gravi, sono almeno i soli?

Pur troppo non mi è lecito crederlo; il sistema proposto in questa legge per la perequazione regionale porta con sè altri vizi anche più radicali, i quali sono causa che i mezzi che il Governo vorrebbe assumere per operare la perequazione lo allontanano dallo scopo al quale pure intenderebbe giungere: ed è questa per me la ragione principale per domandare alla Camera di non votare questa legge qual è, ma di introdurre invece quelle modificazioni che valgano a renderla più idonea al proprio fine. Però prima di accingermi a dimostrarlo riposerò, se la Camera me lo consente, alcuni minuti.

(L'oratore si riposa).

Dopo avere accennato le ragioni politiche e finanziarie che dissuadono l'accettazione di alcuna parte del progetto di legge che cade in discussione, è mio divisamento ora di addentrarmi nell'esame di quelle mende che più direttamente lo dimostrano inidoneo a raggiungere lo scopo propostosi, cioè la più equa distribuzione della imposta fondiaria tra le varie parti del regno.

In questa dimostrazione, posso farne promessa alla Camera (e l'adempirò), sarò assai breve, perchè davvero non mi sentirei capace di aggiungere cosa di grande rilevanza a quelle già esposte con tanto acume e con tanta autorevolezza dai vari oratori che mi precedettero, ed in specie dagli onorevoli Ricci, Lanza, Rattazzi, ed in ultimo dall'onorevole Busacca.

Riducendo, per così dire, a sintesi il complesso delle minute osservazioni che si fecero contro lo schema di legge, noi arriviamo a queste finali risultanze, che esso innanzi tutto, nella parte della ripartizione regionale, poggia sopra un criterio erroneo e falso, in quanto che riposa sopra il criterio del valor venale che oramai io non so chi da questa Camera possa sentirsi in condizione tale da sostenerlo.

(Il ministro delle finanze fa qualche cenno)

Mi rallegro coll'onorevole ministro delle finanze se egli avrà questo coraggio; sarà questa una bella occasione per mostrarci di nuovo la disinvoltura del suo ingegno. *(Si ride)*

Intanto però io continuo a credere coi più essere impossibile che la base stata assunta a criterio del riparto regionale sia buona. È impossibile poi il chiarire che non siano gravi, anzi gravissimi gli errori commessi nell'applicazione di tale criterio.

Voi avete udito, oltre agli oratori che vi ricordava poc'anzi, lo stesso onorevole Sella, così competente in questa materia, uno degli ex-ministri che ebbero parte nella formazione della legge, membro della Commissione che ebbe l'incarico di allestirla, l'avete udito egli medesimo dichiararvi come non credesse punto conforme ai principii della scienza, nè idoneo a procurare un equo riparto, il criterio del valore venale.

Voi avete poscia udito come lo stesso commissario regio sia sempre stato riluttante a questa base.

Voi avete udito come i dubbi, anche in ordine al modo di applicazione di quel criterio, siano tali che non si trovò chi abbia avuto il coraggio d'assumerne la responsabilità.

Ed è questo appunto uno dei molti lati deboli del sistema.

La Commissione governativa dice: Lo spoglio dei contratti debbo supporre che siasi fatto bene, perchè venne operato da impiegati coscienziosi; però ne lascio loro la responsabilità. La Commissione della Camera, naturalmente, tiene un non dissimile linguaggio, e dice: io suppongo che l'abbiano bene eseguito, ma però io non mi sono addentrata in questo particolare. Il signor commissario regio alla sua volta ripete le stesse dichiarazioni; egli dice che non v'è motivo di sospettare circa l'esecuzione dello spoglio dei contratti, ma soggiunge che naturalmente bisogna in questa materia aver molta fede.

Ma l'onorevole Lanza, il quale pare poco inchinevole ad abbondare in credulità, vi ha detto invece che fra le altre cose è pure andata attorno, e non senza fondamento, la voce che una parte dello spoglio dei contratti, per far più presto, fu data a cottimo!

E quando si pensa che la base radicale della legge consiste nella media desunta dallo spoglio dei contratti, e che questo spoglio ha formato oggetto di un appalto per cottimo, io vi domando, signori, che sorta di fede si possa poi avere in tale sistema.

Almeno questi criteri si fossero applicati in modo uniforme e regolare! Ma invece la stessa relazione della Commissione ed il commissario regio ne fanno testimonianza che in alcune regioni si amalgamarono insieme i contratti di compra e vendita relativi ai fabbricati con quelli concernenti i fondi rustici, in altre invece si sono tenuti disgiunti.

L'onorevole Lanza vi ha con cifre inconfutabili chiarito come questa circostanza di avere per alcune regioni riuniti i due elementi, e per altre di averli sce-

verati, ha esercitato, come necessariamente doveva succedere, un'influenza molto considerevole col creare divarii e sproporzioni tra regione e regione.

E difatti un egregio nostro collega, l'onorevole Possenti, che appartiene come deputato all'Italia, ma come individuo alla Lombardia *(Si ride)*, confessò che la sua regione nativa, per il modo con cui si fece questo spoglio, ci guadagnò parecchie centinaia di migliaia di lire nel riparto della tassa.

Vero è che questo vantaggio toccato alla Lombardia con danno del Piemonte, ei lo dice compensato per quest'ultimo da un preteso beneficio che esso avrebbe avuto sui fabbricati. Ma, sgraziatamente, quest'utile il Piemonte non lo trova che nelle buone intenzioni dell'onorevole Possenti.

Se in questa materia le buone intenzioni bastassero: se il signor ministro delle finanze in ordine ai venti milioni fosse disposto a contentarsi di buone intenzioni... *(Si ride)* Ma egli non se ne contenta, epperò neppur i contribuenti possono contentarsi delle buone intenzioni dell'onorevole Possenti, il quale fu da un errore di cifre tratto a regalarci un lucro immaginario.

Egli credette che le antiche provincie avessero profittato sui fabbricati, cioè il prodotto della tassa sui medesimi avesse dato dapprincipio, ossia nel 1852, 35 milioni, e ne avesse dati nel 1862, 36; d'onde conchiudeva che, essendo impossibile che l'aumento della rendita sui fabbricati, in dieci anni, si sia limitato ad un milione, noi avevamo guadagnato sul sistema delle consegne; ossia, egli, in termini molto parlamentari, supponeva che avessimo consegnato per la tassa un aumento assai minore di quello che in fatto aveva avuto luogo. Invece la realtà della cosa è che le consegne nel 1852 salirono a 33,484,000 lire, e nel 1862 aumentarono a 36,600,000 lire, ossia crebbero di meglio che 3 milioni, il che aumentò in proporzione il montare della tassa anche per questo titolo pagata dalle antiche provincie. Elemento sostanziale del criterio del valore venale assunto a base del sistema è il saggio del capitale.

Vi fu detto e dimostrato che la differenza anche solo del mezzo per cento sul saggio d'investimento dà luogo a divario di milioni.

Ebbene, guardate le tabelle che ci furono ultimamente distribuite e troverete che invece di essere solo del quarto o del mezzo per cento, le differenze intorno al saggio fra i vari calcoli, fra il calcolo primitivo e il calcolo ultimo vanno a lire 1 20 per le antiche provincie; imperocchè mentre, secondo alcuni calcoli, esso doveva fissarsi al 2 50, secondo altri calcoli fu portato al 3 70.

Nelle altre provincie i divari sono molto minori, e ciò dimostra sempre più come in ordine alle antiche provincie questa base di calcolo sia assolutamente erronea, e come si faccia sopra di esse, a questo modo, ricadere un peso soverchio.

Ma a che procedere oltre in un'analisi di questa

natura quando, guardando anche solo alle cifre le più elementari, noi troviamo errori così gravi e sostanziali da bastar essi solo a gittare il discredito su tutto il sistema?

Sapete di quanto si sbagliò nel calcolo complessivo della rendita imponibile del regno? Si sbagliò di quasi *duecento milioni*. (*Movimenti*)

Se si fosse trattato di 50, 20, 30 milioni, passi; ma 200 addirittura, ossia il quinto circa!

Infatti, secondo alcuni calcoli, la rendita venne fissata ad 1,038,000,000; dopo altri calcoli si è deciso che invece non sarà che 872,000,000. Che fede possiamo avere in un sistema così barcollante ed incerto per il quale tanto è vero il dire che la rendita è di 1,038 milioni, quanto è vero il dire che è solo di 872 milioni?

Volete un'altra prova ancora più palpabile, sto per dire, della erroneità radicale del sistema, una prova che dimostra come si sia andato proprio alla cieca, perchè il sistema nel quale la Commissione era entrata non le permetteva di veder chiaro? L'avete nella confessione molto ingenua e piena di abnegazione che fece il commissario regio l'altro giorno. Egli interrogato come mai potesse succedere che nelle tabelle da lui distribuite, la sola superficie coltivata fosse, per esempio, *cento* e la superficie totale, cioè coltivata e non coltivata, si riducesse a *novanta*, rispose che veramente non lo sapeva dire!

Una voce caritatevole gli suggerì allora che quella differenza sarà l'effetto di un errore materiale di scrittura. Il regio commissario ci ha pensato sopra alquanto e poscia ha dichiarato umilmente alla Camera che lo spoglio è proprio suo, e che non può rimediarsi, perchè per il calcolo di una di queste due superficie, attinse i dati alle tavole di Despine, per l'altra superficie li attinse a sorgenti posteriori al lavoro di Despine, e siccome queste due sorgenti non sono d'accordo tra di esse, il risultato ne fu che dobbiam rassegnarci ad avere una superficie *totale* minore della superficie *parziale*; una superficie *cultivata* maggiore della superficie geografica, per effetto forse di taluni orti pensili, o di culture dei substrati. (*Ilarità*)

E notate che questi errori si avverano non solamente nella provincia di Alessandria, che vi era ricordata dall'egregio Rattazzi, ma si ripete in molti altri casi e citerò ad esempio la provincia di Torino.

Torino, sede e centro dell'amministrazione catastale, Torino dovrebbe essere ben nota all'onorevole Rabbini che vi lavora da dieci anni.

Se in alcun distretto territoriale la direzione del catasto può aver dati positivi, è certamente questa. Ebbene, secondo le tavole del commendatore Rabbini, Torino ha 277,000 ettari di superficie produttiva, ma la superficie geografica non ascende che a 268,000 ettari!! Che cosa sarà dunque delle provincie più lontane?

E diffatti, gettate lo sguardo sulle tavole, e vedrete riprodursi ad ogni momento quegli errori per Acqui, Tortona, Albenga, ecc.

Ma come potete pretendere che io dia un voto di fiducia a tale sistema, che neppure riesce ad accertare la superficie, e nel quale non si ha modo di correggere un errore secondo cui il contenente è maggiore del contenuto. (*Oh! oh!*)

Voleva dire: il contenente è maggiore del contenente. La Camera di leggieri comprenderà che a forza di rinvolvermi in mezzo a tanti errori del Ministero e della Commissione, è ben naturale che ne faccia alcuno anch'io. (*Ilarità*)

Or bene, un sistema che ci presenta questi caratteri può essere buono?

Tanto più allorchè per coronare l'opera il Governo, per mezzo di chi lo rappresenta in codesta questione, viene a farvi la dichiarazione la più assoluta di pirronismo perequatorio che mai si sia udito. (*Si ride*)

Nella tornata di lunedì comincio a dire l'onorevole commissario regio, che « non solamente per il Piemonte e per la Lombardia di vecchio censo, ma anche laddove sono i catasti più recenti ed esatti, la perequazione della rendita tra possessore e possessore, tra comune e comune non esiste. »

Era già molto. Ebbene, nella tornata di sabato, il regio commissario trovò modo di dire anche di più. Uditene le testuali dichiarazioni: « La Commissione aveva la *certezza* (ecco la sola cosa di cui era certa, sentirete ora in che cosa consista il certo della Commissione), aveva la certezza che qualunque lavoro avesse fatto, e sotto qualunque aspetto lo presentasse, il risultato ne sarebbe sempre stato, e nel complesso, e nelle singole parti, teoricamente e *praticamente* vulnerabilissimo. »

Dimodochè, signori, la sola cosa di cui col suo sistema è certa la Commissione, è l'incertezza. (*Ilarità*)

POSSENTI. In qualunque sistema.

BOGGIO. Mi si dice all'orecchio da un benevolo interruttor che per qualunque via, e con qualunque sistema si giungerà a questo risultato.

Adagio a ma' passi, dico io.

È verissimo che le vie per le quali s'è messa la Commissione non poteano condurla che a questo risultato; ma coi tre sistemi intorno ai quali la Commissione ha concentrato i suoi studi, ha la Commissione esaurito o sperimentato tutti i mezzi acconci a conseguire lo scopo?

Ecco la vera questione.

La Commissione limitò i suoi studi e le sue indagini a tre sistemi, forse in omaggio all'assioma *omne trinum...*

Questi tre sistemi, come ben vi è noto, sono: l'uno il valor venale dei fondi rustici ed urbani, l'altro quello dei catasti coll'aumento e colla diminuzione per giungere all'equilibrio, immaginato dall'egregio commissario regio; il terzo è il sistema dell'onorevole Possenti, sistema che già udiste esporvi, il quale abbracciava tre ordini diversi di indagini, e che perciò appunto è probabile si avvicini di più alla verità.

Ma si è la Commissione preoccupata di quel sistema

che con tanta insistenza l'onorevole collega del ministro delle finanze, ed in allora semplice deputato, Menabrea, cercò di far prevalere nel Parlamento subalpino?

Si è la Commissione preoccupata del sistema a cui lo stesso onorevole ex-ministro Sella comincia ad aprire una porticina, che spero vorrà egli medesimo, per non mostrarsi inconsequente, aiutarci a far diventare una porta grande abbastanza, perchè vi possa entrare tutto quanto il principio cui si informa, senza mutilazioni e storpiature?

Si è la Commissione preoccupata punto di quel sistema che il Parlamento subalpino attuò in più leggi d'imposta?

Di quel sistema che lo stesso attuale signor ministro delle finanze; che voi medesimi, colleghi miei onorevolissimi, avete discusso, esaminato, votato, voluto e fatto eseguire, sono appena poche settimane, e finanche in materia nella quale era meno sicura la sua bontà e la sua efficacia?

Del sistema della perequazione provvisoria mediante le conegne si è preoccupata la Commissione?

Signori no.

La Commissione aveva innanzi a sè molte vie, ne studiò tre, poi ne scelse una, e non ci fu più modo di ottenere che allargasse comechessia la sfera delle proprie ricerche.

Di quel sistema che ha precedenti così autorevoli in altri paesi retti da istituzioni analoghe alle nostre; di quel sistema che nella stessa nostra legislazione attuale ha tante applicazioni, la Commissione non volle tener conto in modo alcuno.

E mi si vorrà dir oggi che studiò tutti i sistemi degni di attenzione?

Questo potrà dirsi oggi dopochè abbiamo udito tante dichiarazioni in favore del metodo delle conegne che più e più sempre vado lieto di avere proposto alla Camera?

Non contiene già una grande salutare ammonizione il corso stesso di questa discussione, nella quale il sistema della Commissione è condannato non solo dagli oratori che già hanno parlato, ma finanche dal nome di quelli che non aprirono ancora bocca, ma che sonosi fatti iscrivere in favore? (*Oh! oh!*)

Cito ad esempio l'onorevole Broglio.

Sono curioso e sono impaziente di sentirlo, l'onorevole Broglio. Io sono un peccatore antico in ordine alla imposta sulla rendita ed al sistema delle conegne. Appena entrato nel Parlamento subalpino, nel 1858, io feci ogni possibile sforzo per introdurre tale sistema nella nostra legislazione finanziaria.

Nella tornata del 14 maggio 1858, discutendosi la legge per un prestito di 40 milioni, io diceva alla Camera: « Il catasto è opera grandiosa veramente ed utilissima.... ai nostri nepoti (*Si ride*); imperocchè « prima che ne vediamo i risultamenti passeranno 70 « o 75 anni, epperò è indispensabile si pensi a provvedere anche per i presenti. Perchè non si potrà eseguire intanto una catastazione provvisoria? »

Or bene: chi allora e poi mi ha ribadito in capo questo chiodo?

L'onorevole Broglio.

Egli è leggendo gli elaboratissimi suoi scritti su questa materia, egli è ascoltando la sua autorevole, dotta ed elegante parola che io mi sono sempre più persuaso della bontà dell'imposta sulla rendita e della efficacia ed attuabilità del sistema della consegna.

Laonde io veramente sono curioso di vedere come l'onorevole Broglio iscritto in favore di questo progetto di legge...

BROGLIO. In favore come lei. (*Si ride*)

BOGGIO... sono veramente curioso di udire quale linguaggio terrà l'onorevole Broglio iscritto in favore d'un progetto che ha per base l'antitesi dell'imposta sulla rendita.

E poichè egli dichiara che è iscritto in favore come me, sembrami giunto il momento di fare alla Camera una confidenza. Tra l'egregio presidente del Consiglio e me seguì oggi stesso una privata discussione, che credo di poter senza indiscrezione recare a vostra notizia.

Egli mi diceva di non comprendere come io fossi iscritto in favore, mentre propongo un sistema che a lui piace chiamare in opposizione colla legge. Gli risposi che ho dovuto iscrivermi in favore perchè voglio la perequazione, e che non è certo colpa mia se chi vuole la perequazione deve respingere il sistema da lui proposto per attuarla. (*ilarità*) Ed ora soggiungerò che in ogni caso l'iscrizione in favore dell'onorevole Broglio compensa la mia, e l'una copre l'altra. (*Si ride*)

Conchiudo impertanto che il benevolo interruttore, il quale poc'anzi mi accennava come le confessioni ieri e l'altro ieri fatte alla Camera dall'onorevole commissario regio provassero che tutti i sistemi lasciano luogo alla incertezza, non è pienamente nel vero, perchè la sua osservazione si applica sì benissimo ai tre sistemi seguiti dalla Commissione, alla quale ben possiamo dire: *Ex ore tuo te iudico*; ma non può riferirsi al sistema della consegna che la Commissione non ha preso ad esame.

Rimane ora che io vi dica perchè mi indussi fino dal primo aprirsi di questa discussione a presentare un progetto che s'informa appunto al principio delle conegne.

Io non ho mai aspirato al portafoglio delle finanze, e non vi aspirerò di certo, almeno finchè non sia scomparso affatto il *quasi* che precede le restaurate finanze (*ilarità*); epperò non è per ottener vanto di finanziere, e preconizzar la mia candidatura al portafoglio che ho messo innanzi quel progetto. Ma fui persuaso a ciò fare da due ordini di pensieri.

Anzitutto, se io fossi venuto alla Camera a dire ciò che vi ho detto finora, e che io vi ringrazio di aver udito con tanta benevolenza; se io qui fossi venuto a sollevare tanti dubbi e tante obiezioni contro il sistema di perequazione proposto dal Ministero, e non avessi indicato un altro sistema da sostituire, sarebbesi con ragione potuto dubitare che per avventura lo scopo

TORNATA DEL 22 FEBBRAIO

ultimo del mio discorso mirasse più in là di quanto vadano le intenzioni mie. Si sarebbe da taluno potuto credere che io osteggiassi il sistema proposto dal Ministero, per desiderio di mandar a monte e il maggior sussidio e la perequazione.

Mi parve che il miglior modo ch'io mi avessi di cansare questa interpretazione fosse quello di presentare, contemporaneamente alle obiezioni contro il sistema dal Governo posto innanzi, una formola di legge concreta e compiuta da sostituire a quello.

E inoltre fui mosso a presentare quel progetto perchè da molti anni sono radicalmente convinto che il sistema delle consegne sia da preferirsi ad ogni altro, principalmente colla tassa fondiaria.

Non entrereò ora a svolgere quella mia proposta; voi la conoscete perchè fin dall'aprirsi di questa discussione vi fu distribuita; mi riservo di farlo, se occorre, più tardi, quando sarà chiusa la discussione generale.

Questo solamente soggiungerò, che finora non trovo ragione di dolermi di aver fatto quella proposta.

Essa soddisfa certo meglio di ogni altra alla giustizia, poichè fa la perequazione fra contribuente e contribuente.

Essa provvede alla finanza, perchè si mantiene il contingente fisso per lo ammontare totale della tassa.

Essa elimina ogni pericolo di incostituzionalità, perchè la perequazione, basandosi sulle consegne individuali, rimane pur sempre proporzionale nel senso richiesto dallo Statuto, abbenchè si distribuisca per circondario o per provincia.

Non sono più a temere inconvenienti e danni politici, poichè rimane eliminato il riparto regionale, sorgente di essi.

Nè posso credere serio l'obbietto mosso dall'onorevole Jacini quando ci faceva balenare innanzi persino le frotte dei briganti onde spaventare i poveri contribuenti ed impedire le consegne; o quando invocava la crittogama e l'atrofia dei bachi da seta per inferirne che molti consegneranno zero o poco più.

Nel progetto che io vi ho sottoposto mi sono dato cura di indicare come le consegne quando siano omesse, od appaiano inesatte, vengono supplite d'ufficio, o rettificate. E per ovviare finanche al pericolo di una coalizione nel comune a danno dell'erario, proposi che mentre la Commissione comunale avrà *tre* membri eletti dal municipio, e *due* soli dal Governo, invece la Commissione d'appello conterà di *sette* membri, dei quali *quattro* di nomina governativa e *tre* rappresentanti i contribuenti fondiari.

Non mi preoccupa l'obiezione che sia assurdo rinunciare ai catasti che abbiamo in talune parti d'Italia per ricorrere alle consegne. Non me ne preoccupo dopochè il commissario regio ha dichiarato che anche i migliori fra quei catasti conducono a risultati erronei ed incompleti.

Non me ne preoccupo inoltre, perchè ho sempre creduto, e tuttavia credo che il catasto stabile, ottima istituzione per lo accertamento della proprietà privata

non può essere base giusta d'imposta, che deve colpire la produzione, cioè la rendita, non il fondo o capitale.

E credo aver ragione di rallegrarmi meco stesso di avere mandato innanzi quel progetto, dacchè esso diede la spinta a parecchi nostri colleghi di fare altre proposte molto simili a quella, e dacchè si provocarono tante dichiarazioni d'uomini competentissimi in favore del principio, a cui s'informa la mia proposta.

Gli onorevoli Sella, Rattazzi, Molino, Ricci, gli stessi ministeriali Jacini, Galeotti, che più? finalmente il commissario regio, entro certi limiti, tutti hanno reso omaggio al principio sul quale si fonda la mia proposta.

Il che mi dimostra come essa non sia indegna di essere presa in qualche considerazione, massime da questa Camera, e dall'onorevole Minghetti, vincolati già da precedenti in questa materia.

La legge sui fabbricati s'informa al principio delle consegne, e fece ottima prova: lo chiariscono le cifre da me poco sopra citate: la legge di registro da voi votata per le successioni, e quella della ricchezza mobile recentissima, ammettono le consegne.

E sì che in queste materie il sindacato sulla sincerità loro è assai difficile, mentre è pronto, agevole e sicuro nella fondiaria, massime se prendasi per base il comune, dove l'interesse dell'erario sarà anche fatto dall'interesse dei singoli, i quali evidentemente baderanno per tutela propria a che non si tollerino dichiarazioni insufficienti.

Ma siccome io per altro non credo di avere con quella mia proposta scoperto la pietra filosofale o la quadratura del circolo, e non mi lascio accecare da soverchia tenerezza paterna, così dichiaro fin da ora che non farò questione di Gabinetto della mia proposta, ma sibbene sono pronto ad abbandonare il mio parto e ad accettare qualunque altra proposizione, la quale, informandosi allo stesso principio, possa raccogliere i voti della maggioranza senza recare pregiudizio ai legittimi interessi dei contribuenti ed ai bisogni del pubblico erario.

Ora, o signori, lasciate che io ponga fine al mio dire coll'esprimere una fiducia che credo comune a tutti noi, e mi pare omai pienamente giustificata da tutto il corso di questa discussione; giustificata anche, perdonatemi questo momento d'orgoglio, giustificata anche dalla temperanza della quale mi sembra essere riuscito oggi a dar prova anch'io (*Ilarità*); lasciate, dico, che io finisca esprimendo la fiducia che l'Italia nostra, la quale da cinque anni meraviglia il mondo con miracoli di valore in campo, con miracoli di senno nei comizi popolari e nelle assemblee politiche (*Bene!*), l'Italia nostra vorrà ancora meravigliare il mondo con un nuovo miracolo che sarà suggello a tutti gli altri, la concordia nei sacrifici. (*Segni numerosi di approvazione*)

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.